

§ 5.º CONSORZII DI BONIFICA E PROSCIUGAMENTO.¹

SOMMARIO.

1745. Iscrizione di un debito nel bilancio di un consorzio di bonifica: Giunta provinciale amministrativa.
1746. Consorzio per opere d'interesse pubblico: costituzione; provvedimenti amministrativi.
1747. Spurgo di un canale ordinato ad un consorzio di bonificazione: modo della esecuzione dello spurgo.
1748. Bonificazione delle paludi e dei laghi: consorzio coattivo.
1749. Consorzio di bonificazione delle valli veronesi e ostigliesi: come è composto; contributo.
1750. Presidenti di un consorzio di prosciugamento: facoltà.

1745. La Giunta provinciale amministrativa nell'esercitare la facoltà della iscrizione d'ufficio di un debito liquido ed esigibile nel bilancio di un consorzio di bonifica, deve tener conto della condizione finanziaria dell'ente debitore (Parere del Consiglio di Stato 30 dicembre 1891; Banca di Torino c. Consorzio delle bonifiche di Ferrara).

1746. Un consorzio per opere di interesse pubblico non ha azione avanti l'autorità giudiziaria per impugnare gli atti amministrativi concernenti la sua costituzione (Legge 20 marzo 1865, sul contenzioso amministrativo, art. 2, 4 e 5) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, 26 agosto 1889; Consorzio di bonifica ferrarese e Pasquali, Bonetti, Fiori ed altri c. Banca di Torino; *Foro it.* 1889, p. I, pag. 985).

La Corte, ecc.

Osserva che la Corte di merito, nel portare il suo esame sulle eccezioni con le quali si sconosceva di avere la Banca un titolo *ad habendum*, ritenne che era agevole l'esame medesimo, posto mente che la Banca fondava le sue dimande incidentali su provvedimenti dell'autorità amministrativa, la discussione dei quali importava una questione di competenza nel riconoscere se i suddetti provvedimenti facevano o pur no stato contro il Consorzio, e se dovevano essere vagliati dal magistrato ordinario come qualunque titolo regolatore di rapporti giuridici fra privati o persone morali debitamente riconosciute.

E considerò pure che, trattandosi non di diritti civili o politici, ma di affari attinenti allo interesse generale, erano essi di dominio esclusivo dell'autorità amministrativa. E ne concluse che non era dato al Consorzio di impugnare e sconoscere i provvedimenti invocati dalla Banca, non potendo allo stesso giovare le eccezioni ed il giudizio intentato da alcuni dei consorziati, per non avere le

¹ V. anche titolo III, cap. II, § 1º e il n. 1756.

dette eccezioni e l'accennato giudizio efficacia alcuna a menomare i doveri e gli obblighi del Consorzio. Imperocchè, se ai consorziati era dato dimostrare la lesione dei loro diritti di proprietà, ciò sarebbe valso nei rapporti fra essi od il Consorzio stesso, ma non avrebbe influito sulla esistenza di questo.

Osserva, in primo luogo, che si potrebbe pur dubitare se si promuova dai ricorrenti una vera questione di competenza.

In ogni modo la risoluzione della Corte di merito non va soggetta ad alcuna censura. La dimanda incidentale riguardava il solo Consorzio, e nei rapporti di questo non si sarebbe potuto impegnare disputa di lesione di diritto, e quindi non si sarebbe potuto dar luogo ad una azione avanti l'autorità giudiziaria, avendo, circa la costituzione dei consorzii toccanti un interesse pubblico, piena ed assoluta attribuzione l'autorità amministrativa, e quindi non sono soggetti i provvedimenti di questa autorità, nei rapporti sempre del Consorzio, ad impugnativa ed a riesame avanti l'autorità giudiziaria.

Nè si contraddisse la Corte stessa quando affermò di non essere negato ai consorziati di potere in altro luogo venir deducendo la lesione di un loro diritto di proprietà, ma fu invece corretta e logica. La domanda rifletteva esclusivamente il Consorzio e non poteva questo insorgere contro i provvedimenti amministrativi, anche perchè avrebbe dovuto negare la sua esistenza. Erano riservate invece le eccezioni proprie dei consorziati, non potendo le eccezioni medesime esercitare alcuna influenza nella contesa tra il Consorzio e la Banca.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

OSSERVAZIONI.

La sentenza della Corte di Appello di Bologna del 31 dicembre 1888, confermata dalla Cassazione a sezioni riunite, è stata pubblicata nel *Foro it.*, 1889, p. I, colonna 156, con una nota del prof. Gabba.

1747. Non è il caso di dichiarare la incompetenza dell'autorità giudiziaria per avere la Corte d'Appello ingiunto ad un consorzio idraulico di bonificazione lo spurgo di un canale, se il Ministero dei lavori pubblici, per mancanza d'interesse, fu messo fuori causa in prima istanza, e se la sola Corte di merito non ha dato alcun provvedimento sul modo della esecuzione dello spurgo, che deve essere regolato dalla pubblica amministrazione, ma si è limitato a dichiarare essere tenuto il consorzio e non il Comune a spurgare il canale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 28 aprile 1882; Consorzio delle Bonifiche Pontine c. Comune di Sezze; *Corte S. Roma*, 1883, 224).

1748. In mancanza della pubblicazione della legge, di cui è parola all'articolo 151 della legge sui lavori pubblici, non possono applicarsi al bonificamento delle paludi e dei laghi tutte le norme stabilite dai precedenti articoli della stessa legge in questo

senso, che non si può imporre ai proprietari il consorzio coattivo pel loro bonificazione se non con una legge apposita come fu già fatto per le paludi ferraresi (Parere del Consiglio di Stato 30 gennaio 1878; Francesconi; *Giur. Cons. St. III*, 181).

1749. Il consorzio generale di bonificazione delle grandi valli veronesi ed ostigliesi è composto non di consorzii o bacini, ma di terre bonificate.

In esso debbono contribuire tutti gli enti e le ditte che direttamente o indirettamente si giovino dell'opera bonificatrice, in ragione degli utili avuti, ed ancorchè non fossero designate nel regolamento del 1854.

Non è quindi attendibile la pretesa degli enti in detto regolamento designati d'impiegare a loro esclusivo vantaggio le quote di concorso attribuite ai terreni bonificati che non erano compresi nel regolamento stesso (Parere del Consiglio di Stato 31 agosto 1877; Consorzio delle valli veronesi; *Giur. Cons. St. II*, 1240).

1750. Nel mandato generale di amministrazione che s'intende conferito ai presidenti di un consorzio di asciugamento, non retto da speciali statuti e regolamenti, vanno senza dubbio compresi tutti i poteri occorrenti per mantenere lo stabilimento idroforo del consorzio nelle condizioni normali necessarie a raggiungere lo scopo di prosciugare i terreni, e quindi anche la facoltà delle riparazioni ordinarie, straordinarie, alle macchine abbisognano. Ciò vale anche se si applichino ai consorzii i confini e le regole date dalla legge comunale e provinciale per i poteri delle Giunte municipali e delle deputazioni provinciali (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 15 dicembre 1879; Consorzio Tartaro Osellini c. Papadopoli; *M. Giud. Ven.* 1880, 129; *Tem. Ven.* 1880, 517).

§ 6.° — CONSORZII PER ISCOLI ARTIFICIALI.¹

SOMMARIO.

1751. Consorzio per lo scolo artificiale di acque di ragion privata: inapplicabilità delle disposizioni di legge sulla polizia delle acque.
1752. Consorzio coattivo per lo scolo dei terreni: sua formazione consentita dalla legge.

1751. Ad un consorzio costituito per lo scolo artificiale di acque di ragione privata non sono applicabili le disposizioni det-

¹ V. anche il n. 1756.

tate dalla legge per il regime e la polizia delle acque, nella specie per l'esercizio del pascolo lungo gli argini.

Tanto meno queste disposizioni si potrebbero applicare per la risoluzione di diritti quesiti nella cerchia della proprietà privata innanzi la pubblicazione della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 16 giugno 1879; Consigli c. Consorzio di Valdentro e Prese unite; *M. Giud. Ven.* 1879, 567).

1752. Secondo la legge attuale sui lavori pubblici, è consentita la formazione dei consorzii coattivi per le opere necessarie a procurare lo scolo dei terreni, ma non mai però per le opere di bonificazione di paludi e terreni paludosi (Parere del Consiglio di Stato 28 febbraio 1878; Società dei terreni ferraresi; *R. Ammin.* 1878, 221).

§ 7.° — CONSORZII DI DERIVAZIONE ED USO DI ACQUE PUBBLICHE.

SOMMARIO.

1753. Regolamenti dei consorzii: modificazioni; facoltà del Ministero dell'interno.
1754. Modo di riparto tra condomini contenti dell'acqua di un canale manufatto: come può stabilirsi; consorzii esistenti da tempo immemorabile.
1755. Opere compiute da alcuni utenti di una derivazione: obbligo del consorzio e degli utenti a concorrere a pagarle, ecc.
1756. Uso delle acque: consorzio; non ha carattere di Autorità amministrativa, ecc.; questioni d'interesse privato; competenza giudiziaria.
- 1757 e 1733. Questioni sulla sussistenza di un consorzio: ricorso in Cassazione; notificazione; presidente che sostenne la lite avanti i giudici del merito, ecc.
1758. Diritto a costituire consorzii di acqua; non può essere colpito da prescrizione trentennale.
1759. Art. 657-659 del Codice civile: applicabilità tanto ai consorzii d'irrigazione che dipendano da derivazioni attuali, quanto a quelli che possano istituirsi mercè derivazioni nuove; inapplicabilità degli art. 128 e 129 della legge sui lavori pubblici ai consorzii d'irrigazione.
1760. Controversie tra comproprietarii di una derivazione d'acqua intorno alla misura del loro concorso nelle spese di riparazione alla chiusa comune: inapplicabilità delle disposizioni della legge sui lavori pubblici; comunione tra i varii contenti di un'acqua; titoli scritti; art. 657 e 658 del Cod. civ.; inapplicabilità; controversie tra i partecipanti sulla misura del concorso nelle spese di amministrazione; inapplicabilità dell'art. 678 del Cod. civ.
1761. Consorzii liberi: art. 657-659 del Cod. civ.; consorzio coattivo; riparto delle spese; come dev'essere fatto; diritto di privilegio.

1753. È in facoltà del Ministero dell'interno sulla rappresentanza degli interessati o delle autorità locali, od anche di *motu*

proprio di introdurre le modificazioni che ravvisa utili nei regolamenti dei consorzii di concessionarii d'acque demaniali (*La Legge* 169, II, Par. Cons. di Stato, 13 marzo 1862).

1754. Il modo di riparto tra condomini contenti dell'acqua di un canale manufatto può stabilirsi anche mediante la prescrizione trentennale.

Ciò dee tanto più dirsi quando si tratti di consorzii esistenti da tempo immemorabile.

Per la decorrenza del relativo trentennio non è necessario che abbia proceduto un atto di opposizione a quel determinato modo di uso dell'acqua (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 31 gennaio 1882; Pallavicini Durazzo c. Spinola; *Eco Gen.* 1882, I, 163).

1755. Il consorzio, come gli utenti di una derivazione d'acqua, avendo ritratto vantaggio e profitto da opere compiute da alcuni utenti, devono concorrere a pagarle, non potendo essi arricchirsi con danno ed offesa degli altri per il principio della nota legge *de in rem verso*.

Le utenze d'acqua, non costituite a senso di legge regolarmente in consorzio, sono una mera associazione di beni; epperò coloro che vendettero i fondi ascritti all'utenza, non hanno stabilito sul fondo stesso alcun peso o vincolo reale, ma ascritta una mera obbligazione personale, la quale senza un esplicito fatto non si trasferisce nell'acquirente.

I membri di una utenza, non costituita in consorzio, non formano un ente giuridico; essi devono essere citati individualmente e saranno tenuti alle spese senza vincolo di solidarietà ed unicamente *pro quota* (Sentenza della Corte di Cass. di Torino 19 gennaio 1882; Delegazione del Consorzio della Roggia Vailate c. Consorzio degli utenti della Roggia Vailate; *Cass. Tor.* 1882, I, 15).

1756. Qualunque sia la natura dei consorzii, e costituiscano pure enti amministrativi, se fra i medesimi insorge questione d'interessi meramente privati (sull'uso delle acque e sulla reintegrazione in seguito a impedita derivazione di esse) il conoscerne spetta al potere giudiziario (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 8 febbraio 1883; Consorzio del Canale Migliarina c. Consorzio irriguo delle praterie di Correggio in Rio Saliceto; *Corte S. Roma* 1883, 162; *Ann. Amm. fin.* 1883, 244; *Temi Rom.* 1883, 529).

— Un consorzio per derivazione ed uso di acque non è una pubblica amministrazione, ma un istituto civile, composto dell'ag-

gregato di parecchi interessi, allo scopo d'indole meramente privata; d'onde non può vantare i pubblici poteri che spettano per legge alle autorità amministrative.

Altrettanto è fatto palese dalla lettera e dallo spirito delle leggi 20 marzo 1865, all. *E, F*, e 29 maggio 1873, n. 1387; d'onde la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere delle questioni relative alla validità ed efficacia o no dell'atto compiuto dalla rappresentanza di detto istituto in danno di altro consorzio o di un privato (nella specie di un atto relativo alla demolizione di una chiavica) (Sentenza del Tribunale di Modena 9 dicembre 1879; Consorzio del canale Migliarina c. Consorzio irriguo delle praterie di Correggio in Rio Saliceto; *R. Leg.* 1879, 361).

— La rappresentanza del consorzio idraulico non ha carattere di autorità amministrativa, e ad ogni modo il provvedimento di lei sullo scolo delle acque tendendo ad aggravare la servitù naturale di detto scolo, e non riguardando l'interesse pubblico, non può sottrarsi alla competenza dei tribunali ordinarii, quand'anche si tratti di consorzii regolati dal *motu proprio* Piano del 23 ottobre 1817.

Sia che si tratti di consorzio idraulico, sia di canali artificiali, ove esso manchi di altro titolo, il disposto dell'articolo 536 del Codice civile osta anche a lui in quanto vieta ogni aggravamento di servitù a qualsiasi proprietario del fondo superiore a danno dell'inferiore.

Non è necessaria la produzione del progetto di bonifica, se i periti non si fondarono su di esso e il consorzio non lo allega come titolo di una servitù di scolo illimitato (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 8 aprile 1882; Congregazione degli scoli di Bologna c. Società delle bonifiche ferraresi; *Bett.* 1882, 247; *R. Giur. Bol.* 1882, 121).

1757. Essendo questione sulla sussistenza di un Consorzio, ben si notifica il ricorso in cassazione alla persona che nella qualità di presidente di esso sostenne la lite avanti i giudici del merito.

Nè si può opporre la nullità della notificazione del ricorso intimato a questa persona, solo perchè si produca un verbale di nomina di altro presidente, che non abbia data certa anteriore alla notificazione del ricorso, che non sia stato previamente notificato alla parte ricorrente.

L'articolo 11 della legge 29 maggio 1873 sui consorzii di irrigazione riconobbe espressamente la giuridica esistenza dei con-

sorzii precedentemente costituiti, e la loro continuazione sotto l'oservanza dei loro regolamenti o statuti.

Ritenuta quindi costante in fatto la esistenza di un consorzio prima della attuazione di detta legge, non può impugnarsene la esistenza giuridica, perchè la costituzione non sia giustificata colla presentazione dello statuto o atto scritto voluto dagli art. 657, 658, 1314 del Cod. civ., 1, 2 e 3 della ripetuta legge del 1873.

Non può dirsi che lo statuto od atto scritto fosse necessario anche per le leggi italiane del 1804 e 1806, perchè, secondo queste, i consorzii essendo non volontarii, ma obbligatorii, la loro costituzione non era determinata dalla volontà delle parti, ma da certe condizioni di fatto, sussistendo le quali, il titolo risiedeva nella legge stessa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 6 maggio 1882; D'Adda c. Consorzio irrigatorio Roggia Fara D'Adda; *M. Trib. Mil.* 1882, 648; *Cass. Tor.* 1882, I, 433).

1758. Non può essere colpito da prescrizione trentennale il diritto a costituire consorzii di acqua, il quale non può avere avuto vita che con l'emanazione del nuovo Codice civile, mentre nei codici cessati non si avevano sulle acque che diritti di comunione (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 10 giugno 1884; Amoroso Ciaccio; *Circ. Giur.* 1884, 366; *La Legge* 1885, I, 488; *Foro Cat.* 1885, 102),

1759. Le disposizioni del Codice civile (art. 657-659) con cui è autorizzata e resa in certi casi obbligatoria la costituzione di consorzii per la derivazione e l'uso dell'acqua, non che per la bonificazione e il prosciugamento dei terreni, sono applicabili tanto ai consorzii d'irrigazione che dipendono da derivazioni attuali, quanto a quelli che possano istituirsi mercè derivazioni nuove.

Non sono applicabili ai consorzi d'irrigazione, perchè non li contemplano, gli articoli 128 e 129 della legge sulle opere pubbliche (*La Legge* 117, XI, Parere del Consiglio di Stato, 25 marzo 1871).

1760. Le disposizioni della legge 20 marzo 1865, alleg. F, sui consorzii per le opere di difesa sulle acque pubbliche, sono inapplicabili alla controversia tra comproprietarii di una derivazione d'acqua intorno alla misura del loro concorso nelle spese di riparazione alla chiusa comune.

Gli articoli 657 e 658 del Codice civile sui consorzii facoltativi sono inapplicabili, quando si hanno titoli scritti che organizzano una comunione tra i vari contenti di un'acqua.

L'articolo 678 del Codice civile per cui le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti sono obbligatorie per la minoranza dissenziente, non è applicabile alla controversia sorta tra i partecipanti intorno alla misura del loro concorso nelle spese di mera amministrazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 10 dicembre 1883; Martinelli c. Rosetti; *Giur. Tor.* 1884, 147).

1761. Gli articoli 657, 658 e 659 del Codice civile, riguardano solo i consorzii liberi, non i coattivi, cioè quegli imposti dalla legge indipendentemente dal consenso dei proprietari delle terre latitanti ai fiumi o torrenti.

Trattandosi di consorzio coattivo e necessario, il riparto delle spese deve essere fatto e soddisfatto non solo colle forme, ma anche « cogli stessi privilegi » delle imposte prediali in ragione dell'interesse e vantaggio che ne ritraggono i proprietari dei beni vicini continuativi, o laterali ai fiumi o torrenti.

A tale diritto di privilegio sancito dall'articolo 119 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, non venne derogato dal Codice civile (*La Legge* 864, XII, C. C. di Torino, 8 giugno 1872; Consorzio di Malpensata c. Demarchi).

§ 8.° — CONSORZII D'IRRIGAZIONE.¹

SOMMARIO.

1762. Legge sui lavori pubblici: non consente l'istituzione coattiva dei consorzii per irrigazione.
1763. Consorzii d'acqua: sono facoltativi od obbligatorii; articolo 3 della legge 29 maggio 1873; presidente; rappresentanza in giudizio.
1764. Consorzii volontarii per le irrigazioni: utilità privata; consortisti; facoltà di regolarli; deliberazioni; maggioranza e minoranza; art. 678 del Codice civile.
1765. Consorzio di privati per provvedere all'irrigazione; non applicabilità degli art. 118 e 119 della legge sui lavori pubblici, ma degli art. 657 e seguenti del Cod. civ., ecc.
1766. Statuto di consorzio irriguo di più Comuni: non contemplazione del caso che i proventi siano inferiori alle previsioni; ripartizione della deficienza; norme.
1767. Disposizioni del Cod. civ. e della legge 29 maggio 1873 sulla formazione dei consorzii per le acque: non possono essere applicate ai consorzii anteriori in modo da alterare i diritti quesiti; essi possono però valersene in quanto siano loro favorevoli; privilegi accordati dalla legge 1873.
1768. Legge 29 maggio 1873: non ha abolito la facoltà sancita nel regolamento di un consorzio di privare dell'uso dell'acqua i debitori finchè non abbian soddisfatto il loro debito.

¹ V. anche i n. 1757 e 1759.

1769. Privilegio del *solvo et repete*: non compete ai consorzii d'irrigazione per la esazione del contributo; legge 29 maggio 1873; rispettò solo i consorzii sorti dopo l'attuazione del Cod. civ.; costituzione di nuovi consorzii; maggioranza; deliberazioni; voti palesi.
1770. Associazione di comunisti allo scopo di costituire un consorzio per portare il beneficio della irrigazione nel territorio comunale: Giunta municipale erettasi ad amministratrice del consorzio fino a che questo abbiasi potuto rendere indipendente; non havvi in ciò effettiva costituzione di consorzio, ma il Comune ha veste ad agire in giudizio quale rappresentante di detta associazione.
1771. Costituzione di consorzio irriguo: omessa trascrizione dell'atto; acquirenti dei fondi; obblighi.
1772. Fondo consorziato: canoni arretrati; acquirenti posteriori; non obbligo di pagarli.
1773. Consorzii d'irrigazione; interessi passivi; dichiarazione agli effetti della tassa sulla ricchezza mobile.
1774. Società consortile d'uso d'acqua irrigatoria: diritto del socio di reclamare al Consiglio d'amministrazione per quanto ha rapporto ai suoi interessi personali, non a quelli di tutti gli utenti; assemblea generale dei contenti.
1775. Utenti di una chiavica d'irrigazione che, per rottura dell'argine consorziale del torrente, hanno acconsentito alla sua rinnovazione; rifusione al consorzio della spesa relativa.
1776. Esattore di un consorzio irriguo colle facoltà dei privilegi e delle forme fiscali: diritto nel giudizio contro consortista moroso di veder collocato in via privilegiata il credito consorziale.
1777. Statuto di un consorzio irriguo: disposizione di portare le controversie tra soci e consorzio ad un consiglio di arbitranza; non possono i soci adire invece il giudice ordinario.
1778. Ai consorzii irrigui sono applicabili le regole della comunione, della società e della divisione: pel solo fatto della costituzione del consorzio, ciascun consortista è da ritenersi comproprietario del canale e delle acque; consortista moroso; inapplicabilità dell'art. 1165 del Cod. civ.; validità della concessione d'ipoteca sulla quota a lui spettante.
1779. Statuto di una associazione d'irrigazione: disposizione che le acque saranno dispensate ai soci per l'esclusivo confezionamento dei prodotti delle rispettive proprietà.
1780. Ruoli dei consorzii d'irrigazione: devono essere resi esecutori dai Prefetti.
1781. Consorzii irrigui: non possono qualificarsi come vere società a senso dell'art. 1697 del Cod. civ.; nel caso però di contestazioni fra consortisti la competenza si determina dal luogo dove il consorzio tiene il suo principale stabilimento.
1782. Delegazione di un comprensorio (*consorzio d'irrigazione*) in Lombardia: è competente ad ordinare nei casi d'urgenza una sovra-imposta.

1762. L'attuale legge sui lavori pubblici non consente l'istituzione coattiva di consorzii per l'irrigazione (*La Legge 277, VIII,*

Cons. di Stato, 21 luglio 1868; Ricorso degli utenti delle acque dell'Astico superiore in Provincia di Vicenza).

1763. Secondo la nostra legge civile i consorzii d'acqua sono facultativi od obbligatorii; regola i primi l'articolo 657, i secondi l'articolo 659 del Codice civile.

Disponendo l'articolo 3 della legge 29 maggio 1873, che la amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare in giudizio il consorzio col mezzo del suo capo, come nei contratti, ecc., è a ritenersi avere il presidente facoltà legittima di rappresentare in giudizio il consorzio volontariamente formatosi (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 18 novembre 1879; Ruffino di Gattiera c. Bianchi Nuovo; *G. Trib. Mil.* 1879, 78; *M. Trib. Mil.* 1880, 41; *Giur. Tor.* 1880, 173).

1764. I consorzii volontari per le irrigazioni, se indirettamente giovano all'interesse pubblico, mirano però immediatamente all'utilità privata.

I consortisti hanno quindi piena facoltà di regolare a modo loro codesto interesse economico.

Per cui, se nel rispettivo regolamento organico stabiliscono che la maggioranza nelle deliberazioni è costituita dal maggior numero degli interessati, anzichè dalla maggiore entità degli interessi, questa disposizione regolamentare deve avere la sua forza obbligatoria, malgrado che, nel silenzio degli interessati, e nel riguardo anche dei consorzii coattivi, la legge all'articolo 678 del Codice civile contenga una norma contraria.

Ed allorquando nei risultati pratici le deliberazioni della maggioranza riuscissero pregiudizievoli ai diritti e agli interessi comuni, l'interesse della minoranza verrebbe sempre a trovare contro gli abusi le volute garantigie del disposto del citato articolo 678 del Codice civile, con rivolgersi cioè all'autorità giudiziaria, cui spetta in tali casi di provvedere (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 14 dicembre 1877; Consorzio irriguo di Borgo S. Martino c. Ricci ved. Bigliati; *La Legge* 1878, I, 500; *Bett.* 1878, 626).

1765. Trattandosi di consorzio di privati proprietari per provvedere all'irrigazione dei loro beni e non di consorzii per opere di difesa su acque pubbliche, non gli sono applicabili gli articoli 118 e 119 della legge sulle opere pubbliche, ma gli articoli 657 e seguenti del Codice civile, che lo sottopongono alla giurisdizione dei tribunali ordinarii.

Disposti dagli statuti consorziali che ogni consortista, per l'effetto della superficie tassabile, debba presentare una scheda distintiva dei beni che vuole associare, non si può negare al consortista il diritto di chiedere la esibizione della sua scheda in giudizio, tuttavolta sorga questione sul quantitativo dei beni associati e da tassarsi e si sostenga che il consorzio lo abbia tassato e portato nei suoi elenchi per un quantitativo maggiore di quello che esso consortista ha dichiarato nella sua scheda (Sentenza della Corte di Appello di Casale 9 aprile 1883; Rossi c. Marchino; *Giur. Casale* 1883, 274; *La Legge* 1883, II, 708).

1766. Quando lo statuto del consorzio irriguo di più Comuni non contempla il caso che i proventi siano inferiori alle previsioni, si applicano per la ripartizione della deficienza le norme dell'articolo 674 del Codice civile.

Se lo statuto consorziale accorda all'assemblea pieni poteri per deliberare sugli interessi del consorzio, i Comuni non possono rifiutarsi alla maggiore somma posta a loro carico, la quale costituisce una spesa non soltanto obbligatoria, ma liquida ed esigibile coi privilegi fiscali (Parere del Consiglio di Stato 30 novembre 1883; Comune di Campofornio; *Foro* 1884, III, 148).

1767. Le disposizioni degli articoli 657 e 659 del Codice civile sulla formazione dei consorzii per le acque e quelle della legge 29 maggio 1873, riguardano quei consorzii idraulici che vengano a formarsi sotto il regime della presente legislazione, ma non possono essere applicate in modo da togliere efficacia agli atti costitutivi perfezionati sotto le precedenti legislazioni, nè alterare i diritti già acquistati dai corpi, comunità o università idrauliche che in forza delle leggi precedenti avevano già la loro giuridica personalità o la loro propria costituzione.

Possono però i consorzii già esistenti, pur conservando i loro statuti, regolamenti ed usi, valersi di tutte le disposizioni delle nuove leggi che siano loro favorevoli, sia per meglio provvedere ai proprii interessi, sia per colmare le lacune esistenti nei loro statuti o regolamenti.

Anche i consorzii già esistenti possono valersi dei privilegi accordati dalla legge del 1873 a tutti i consorzii che si costituiscono dopo che la legge stessa è in vigore, per la riscossione delle quote e delle multe.

Epperò gli esattori comunali sono tenuti, quando ne siano richiesti, ad assumere la riscossione delle imposte dei consorzii

idraulici, a tenore dell'articolo 5 della legge 20 aprile 1871 (*La Legge* 154, XIV, Par. del Cons. di Stato, 11 marzo 1874).

— I comprensori, ossia consorzii d'irrigazione, stabiliti nelle provincie Lombardo-Venete anteriormente alla legge 29 maggio 1873, godono tuttora facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali stabilite dalle leggi anticamente ivi vigenti (Parere del Consiglio di Stato 20 gennaio 1882; Consorzio del Vaso Naviglio inferiore in Isorella; *R. Ann.* 1882, 154; *Bett.* 1882, 75).

1768. La legge 29 maggio 1873 sui consorzii d'irrigazione richiama i consorzii costituendi all'osservanza del Codice civile (articoli 557, 558 e seguenti) e riguardo a quelli già esistenti li dichiara conservati, tanto per la loro esecuzione, quanto per la manutenzione delle opere, secondo i loro statuti o regolamenti.

Quindi la citata legge non ha abolito la facoltà sancita nel regolamento di un consorzio di privare i debitori dell'uso dell'acqua sino a che non abbiano pagato il loro debito (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 aprile 1877; Sedaboni c. Deleg. ord. degli utenti della Roggia Gamberina; *Giur.* Torino 1877, 464).

1769. Il privilegio del *solve et repete* non compete ai consorzii d'irrigazione per la esazione del contributo dei soci.

La legge 29 maggio 1873 rispettò soltanto i consorzii sorti dopo l'attuazione del Codice civile, ma non rispettò le antiche commissioni stabilite allo scopo di provvedere ai bisogni dell'irrigazione, le quali cessarono di esistere, essendo informate ad altri principii.

Per la costituzione dei nuovi consorzii occorre la maggioranza fondata sull'entità d'interessi.

Le deliberazioni si possono prendere a *voti palesi*, anche quando si tratti di nomina di persone (Sentenza del Tribunale di Salerno 30 aprile 1880; Pastore Alinante c. Vernieri; *Gazz. Proc.* XV, 262).

1770. Per ciò che parecchi proprietari di un Comune sieno associati allo scopo di costituire un consorzio per portare il beneficio della irrigazione nel territorio comunale, ed abbiano formulato un capitolato d'oneri, e stipulato anche un rogito notarile, nel quale la Giunta, autorizzata dal Consiglio, abbia preso atto degli oneri assunti dai proprietari e siasi eretta ad amministratrice del consorzio fino a che questo abbia potuto rendersi

indipendente, non può dirsi ancora che siavi stata effettiva costituzione di consorzio a termini degli articoli 657 e 658 del Codice civile.

In tale stato di cose però non potrebbesi impugnare la legittimità della veste del Comune ad agire in giudizio quale rappresentante dell'associazione dei proprietari preordinata alla costituzione di un futuro consorzio, allo scopo di chiedere il transito coatto delle acque consortili attraverso i cavi altrui (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 18 agosto 1881, Plezza, Moreo c. Comune di S. Giorgio Lomellina; *M. Trib. Mil.* 1881, 940; *Giur. Tor.* 1881, 666; *Cons. Amm.* 1881, 381; *La Legge* 1882, I, 11).

1771. Costituito un consorzio d'irrigazione, gli obblighi dei consortisti passano nei successivi proprietari dei fondi irrigati, senza che si possa opporre la mancanza di trascrizione dell'atto costitutivo, anteriore alla legge 25 dicembre 1883 (Legge 29 maggio 1873, art. 11; Legge 25 dicembre 1883 sui consorzii d'irrigazione, art. 4) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 2 marzo 1888; Dequarti c. Consorzio irriguo di Robbio).

1772. Con l'acquisto del fondo consorziato l'acquirente assume l'obbligo di corrispondere l'annuo canone, ma non è tenuto al pagamento dei canoni anteriormente scaduti (Legge 25 dicembre 1883, art. 4) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 9 marzo 1889; Consorzio irriguo di Mortara c. Angelesi).

OSSERVAZIONI.

Colla sentenza riassunta nel numero precedente e richiamata in quella sopriferita, la stessa Corte decise specialmente la quistione relativa al trapasso degli obblighi consortili nell'acquirente del fondo consorziato, non ostante la mancanza di trascrizione dell'atto costitutivo del consorzio anteriore alla legge 25 dicembre 1883.

Come opportunamente osserva l'egregio estensore dell'odierna decisione, non contraddicono ad essa i principii formulati nell'ultima parte della precedente sentenza, avuto riguardo alla diversità del caso deciso.

1773. I consorzii d'irrigazione costituiscono associazioni per interessi collettivi; quindi, agli effetti della tassa di ricchezza mobile, debbono dichiarare gl'interessi dei debiti da essi contratti (Legge 24 agosto 1877, art. 15; Cod. civ., art. 657; Leggi 29

maggio 1873 e 25 dicembre 1883) (Decisione della Commissione centrale per le imposte dirette, 24 febbraio 1889; Agente delle imposte di Cremona c. Consorzio d'irrigazione del canale di Marzaro; *Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze*, 1889, 189).

1774. Riguardo a società consortili d'uso d'acqua irrigatoria, ciascun socio ha bensì il diritto di reclamare verso il Consiglio d'amministrazione per quanto ha rapporto ai personali suoi interessi, come nel caso di riparto della quota dell'acqua e delle rispettive spese, ma tale diritto non gli compete se trattasi d'amministrazione in genere e di interessi di tutti gli utenti, come trattandosi di spese generali; in questo caso il reclamo e la discussione spettano unicamente all'assemblea generale dei contenti (*La Legge* 1875, I, 702; Corte d'Appello di Torino 14 giugno 1875; Valarda c. Consorzio agrario di Asigliano).

1775. Gli utenti di una chiavica d'irrigazione, rotti da piena del torrente l'argine consorziale e rifattosi, per dettato di arte, più discosto allargandone il letto, non possono, dopo assentito alla rinnovazione della chiavica, sottrarsi alla rifusione al consorzio della spesa di demolizione e ricostruzione; tranne il quanto meno che per tal causa abbia importato il rifacimento dell'argine stesso (*La Legge* 267, VII; Cons. di Stato 23 aprile 1867; ric. Comune di Montecchio Maggiore c. Consorzio di Circostanze Guà).

1776. L'esattore di un consorzio irriguo, avente la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali, nel giudizio di esecuzione promosso contro il consortista debitore moroso, ha diritto di veder collocato in via privilegiata il credito consorziale (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 29 dicembre 1883; Ditta Norzi c. Giobbio e Biscaldi: *Giur. Casale* 1884, 140).

1777. Quando nello statuto di un consorzio d'irrigazione è stabilito che le controversie tra i soci e il consorzio debbano essere portate ad un Consiglio di arbitranza, e che le decisioni di questo abbiano a ritenersi obbligatorie per le parti, non possono i soci adire invece il giudice ordinario.

Se alla deputazione consorziale è dato dallo statuto il potere di amministrare e di rappresentare il consorzio nei suoi rapporti cogli interessati, ma non già quello di rinunciare a far decidere in primo grado di giurisdizione dal Consiglio di arbitranza le suddette controversie, non può la deputazione medesima vali-

damente aderire che queste siano portate direttamente alla decisione dell'autorità giudiziaria, senza una nuova deliberazione dell'assemblea che autorizzi, o senza la tacita adesione di tutti i soci intervenuti indistintamente in causa.

Trattandosi della legittimità del giudizio, l'autorità giudiziaria deve conoscere d'ufficio, se la rappresentanza del consorzio sia autorizzata a rinunciare alla giurisdizione del Consiglio di arbitrato, stabilita dallo statuto sociale, in armonia alla legge del 29 maggio 1873 sui consorzii d'irrigazione (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 13 dicembre 1881; Perez. c. Consorzio Giuliani; *Temi Ven.* 1882, 111).

1778. Ai consorzii d'irrigazione tornano applicabili le regole stabilite per la comunione, per la società e per la divisione.

Consequentemente pel solo fatto della costituzione del consorzio, ciascun consortista è da ritenersi comproprietario del canale e delle acque per la cui costruzione ed utilizzazione il consorzio fu convenuto; e la mancanza al pagamento di tutto o parte del contributo sociale dal consortista dovuto non può rendere applicabile la condizione risolutiva tacita di cui è parola all'articolo 1165 del Codice civile, all'effetto di escludere il moroso dal consorzio; ma costituisce una semplice ragione di credito a favore del consorzio da farsi valere nei modi e termini di legge.

E così nulla osta che il consortista sulla quota a lui spettante in comproprietà conceda ad altri valida ipoteca, sebbene all'epoca della relativa iscrizione non funzionassero ancora le opere del consorzio (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 10 giugno 1882; Consorzio d'irrigazione Novara c. Zanetti e Campari; *M. Trib. Mil.* 1882, 689; *La Legge* 1882, II, 297; *Cass. Tor.* 1882, II, 119; *Bett.* 1882, 563, *Giur. Tor.* 1882, 474).

— Salvo espressa stipulazione in contrario, non si può espellere da un consorzio irriguo uno dei consortisti pel solo fatto di non avere adempiuto alla sua obbligazione nel concorso delle spese di costruzione del cavo ed acquisto delle razioni d'acqua.

Per la stessa ragione non si potrebbe farlo decadere dal diritto di compartecipazione e condominio dell'ente consorziale.

La comproprietà del consortista sulla cosa formante soggetto del consorzio essendo distintivo carattere dei consorzii, essa si acquista tanto sulle cose presenti, che sulle future, fino dal giorno della costituzione del consorzio stesso.

Quindi il consortista può bene ipotecare le sue ragioni sul cavo consorziale, sebbene tuttora in corso di costruzione (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 27 luglio 1881; Zanetti c. Consorzio del cavo Rica; *Giur. Tor.* 1881, 584).

1779. Quando per gli statuti di una associazione d'irrigazione è disposto che le acque saranno dispensate ai soci per provvedere esclusivamente al confezionamento dei prodotti delle rispettive proprietà, e che gli associati, per coadiuvare all'intento della associazione, dovranno soffrire sui propri fondi lavori ed opere costituenti una servitù temporanea, non può pretendersi la concessione e il passaggio dell'acqua sui fondi degli associati a beneficio di altro associato per il confezionamento dei prodotti di beni non suoi, ma appartenenti ad altri proprietari, ancorchè associati (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 17 febbraio 1882; Toggia c. Carengo; *Giur. Tor.* 1882, 355; *Cass. Tor.* 1882, I, 111).

1780. I ruoli dei consorzii d'irrigazione, autorizzati giusta la legge 29 maggio 1873 a riscuotere i contributi dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali, devono essere resi esecutorii dai prefetti (Parere del Consiglio di Stato 29 gennaio 1882; Consorzii di Palestro c. Cofienza; *Foro*, III, 33).

1781. I consorzii per la irrigazione non possono qualificarsi per vere e proprie società nel senso dell'articolo 1697 del Codice civile, mancando in essi l'estremo della speculazione, quale è espressamente voluto (oltre a quello del conferimento di capitali) da questo articolo; nè possono quindi invocarsi nelle controversie relative a consorzii le disposizioni di legge concernenti la vera società.

Le differenze esistenti tra le vere e proprie società civili e commerciali, ed i consorzii per l'irrigazione, non tolgono però che anche nel caso di contestazione fra consortisti la competenza si determini (com'è tassativamente disposto dall'articolo 96 del Codice di procedura civile per le contestazioni tra soci) dal luogo in cui il consorzio tiene il suo principale stabilimento e non da quello in cui il convenuto ha residenza o domicilio (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 23 settembre 1881; Antona-Traversi c. Consorzio di Cavone Marangone; *M. Trib. Mil.* 1881, 1043; *Bett.* 1881, 703).

1782. La delegazione di un comprensorio in Lombardia è competente da sola, anche priva di uno dei suoi membri, ad or-

dinare nei casi di urgenza una sovra-imposta, a norma delle convenzioni o consuetudini veglianti (*La Legge* 210, II; Par. Consiglio di Stato, 29 marzo 1862).

SEZIONE TERZA.

Argini ed altre opere idrauliche.

§ I. GENERALITÀ.

SOMMARIO.

1783. Regime delle acque: il Cod. civ. non ha abrogato la legge 20 marzo 1865, Alleg. F.
1784. Amministrazione dei lavori pubblici: opere di riparo all'arginatura di un fiume, secondo un sistema regolarmente approvato; non può deviare da tal sistema.
1785. Obbligazione generica di fare tutti i lavori necessari ad assicurare le sponde di un fiume per lungo tempo: non è contratto d'appalto.
1786. Golene dei fiumi non censite: non sono proprietà inalienabili dello Stato.
1787. Opera idraulica concernente le acque pubbliche: scopo d'irrigare terreni privati; va regolata secondo la legge sui lavori pubblici.

1783. Circa il regime delle acque, il Codice civile non ha abrogata la legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, alleg. F, articolo 1, lettera F e titolo III, che regola l'intera materia (*La Legge* 181, XII; C. C. di Torino 8 giugno 1872; Consorzio di Malpensata c. De Marchi).

1784. Ove l'Amministrazione dei lavori pubblici sia tenuta ad eseguire opere di riparo all'arginatura di un fiume secondo un sistema regolarmente approvato, giusta l'articolo 87 della legge 20 novembre 1859, sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche (art. 120 e 121 di quella vigente del 1865), e ammesso da una precedente sentenza, non può ad essa Amministrazione concedersi nè di deviare dal detto sistema, nè di prescindere dall'appalto e dalla fissazione di un termine entro cui debba seguire l'appalto stesso e l'esecuzione delle opere, quand'anche l'Amministrazione non abbia l'obbligo suddetto che come garante di altri a cui non avrebbesi potuto imporre l'esecuzione delle opere col mezzo dell'appalto (*La Legge* 34, III; Consiglio di Stato 1 dicembre 1867; Municipio di Felizzano c. Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici dello Stato).

1785. L'obbligazione generica di fare tutte quelle opere, tutti quei lavori che potessero essere necessari, ad assicurare le sponde e a tenere inalveato un fiume per lunghissimo tempo, non è contratto di appalto, ma costituisce un contratto aleatorio nel senso dell'articolo 1998 del Codice civile.

Le opere indicate nel contratto e nel piano relativo non costituiscono che l'espressione di un modo di esecuzione.

La causa di tali maggiori o minori obbligazioni essendo al tutto indipendente dalla volontà delle parti, come sarebbe supponibile l'eccezione del dolo dalla parte a cui favore cade l'esecuzione della convenzione, così non è nemmeno ammesso ad escluderla colui che doveva eseguirla, bastando tanto nell'uno quanto nell'altro caso il fatto materiale dell'inesecuzione della convenzione, affinché possa farsi luogo alla disposizione, di cui è parola all'articolo 1235 del Codice civile (*La Legge* 101, II).

1786. Le golene dei fiumi non censite non sono proprietà inalienabile dello Stato e possono appartenere per usucapione o per altri titoli ai privati (Sentenza del Tribunale di Venezia 28 aprile 1876; *Eco dei Trib. Ven.* 1876, 395).

1787. Un'opera idraulica concernente le acque pubbliche, che intende al miglioramento dell'agricoltura e che fu dall'autorità amministrativa riordinata colle norme della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, quantunque abbia per iscopo l'irrigazione dei terreni privati, è tuttavia d'interesse pubblico e come tale va regolata secondo le disposizioni della suddetta legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 26 giugno 1880; Opera consorziale del canale di Corfino c. Paparelli, Fabrizi, Fasella, d'Erasmo e di Cioccio; *Corte S. Roma* 1880, 503).

§ 2. PROGETTI PER COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI ARGINI ED ALTRE OPERE IDRAULICHE: SPESE E AUTORIZZAZIONE DELLE OPERE.

SOMMARIO.

1788. Province: opere idrauliche di 2ª categoria; contributo.
1789. Piano di alveazione di fiume eseguito dalla provincia: privato; non ha diritto per tutelare la sua proprietà di esigere che la provincia gli paghi i lavori relativi dipendenti da quel piano.
1790. Spese per le opere di difesa contro i fiumi: quando sono a carico dei proprietari interessati; costituzione di un consorzio nel caso che essi non vi provvedano.

1791. Ingiunzione di riparare un ponte sotto cui scorre un'acqua della quale taluno si confessa utente: allegazione di esistenza di altri contenti da lui fatta; obbligo di provarla.
1792. Canale dispensatore delle acque di un fiume: opere necessarie al mantenimento del corso del fiume; spese a carico degli utenti.
1793. Diritto di scaricare un'acqua propria superflua sopra un corso d'acqua: non implica una ragione di proprietà su di esso e sul relativo condotto, ecc.
1794. Direttore dei lavori comunali: non può ordinare opere senza autorizzazione e se le ordina non obbliga il Comune.
1795. Opere sulle rive di un fiume a difesa dei proprii fondi: necessità dell'autorizzazione.
1796. Opere intorno od una chiusa: accertamento giudiziale della natura di esse; ricostruzione di una chiusa senza autorizzazione; che cosa s'intende per chiuse stabili ed incili.
1797. Chiuse temporarie ed instabili: non si può procedere ad opere che varino l'attuale stato di cose, senza autorizzazione.
1798. Opere da farsi nell'alveo dei fiumi: permesso dell'autorità amministrativa; ha di mira il pubblico interesse.

1788. La legge ha stabilito che le Provincie debbano contribuire per il quarto e non per un ottavo della spesa totale delle opere idrauliche di seconda categoria (Parere del Consiglio di Stato 23 maggio 1878; Provincia di Lucca; *Foro* 1879, III, 39).

1789. Eseguito un piano di alveazione di fiume dall'autorità provinciale, il privato il quale allega che dai fatti lavori nasca per lui la necessità di farne dei nuovi per tutelare la sua proprietà, non ha diritto di esigere che la provincia sia condannata a fornirgli le spese pe' suoi lavori: dovendosi presumere che la pubblica autorità adempia bene il suo mandato (*La Legge* 49, XI; Corte d'Appello di Messina 26 dicembre 1870; Briona c. Prefetto di Messina).

1790. L'obbligo di provvedere alle spese per le opere di difesa contro le acque dei fiumi, a favore delle proprietà adiacenti, quando non si tratti dell'abitato delle città e dei villaggi, spetta, non ai Comuni, ma ai proprietarii interessati.

Quando ciascuno dei proprietarii interessati non vi provveda per conto proprio, si procede allora sulla loro istanza alla costituzione di un consorzio, che avrà luogo ove concorrano le condizioni necessarie per costituirlo.

Tale costituzione non può essere decretata d'ufficio dalla Deputazione provinciale (*La Legge* 274, XIV; Consiglio di Stato 11 marzo 1874).

1791. Se quegli al quale fu ingiunto di fare le dovute riparazioni ad un ponte sotto il quale scorre un'acqua di cui si confessa utente, pretende che altri come contenti dell'acqua devono esser chiamati alle spese delle riparazioni, ha l'obbligo di provare l'esistenza dei contenti stessi e l'obbligo loro pel concorso di dette spese (*La Legge* 273, III; Cons. di Stato 28 maggio 1863; Giani c. Comunità di Borgaro).

1792. Dovendo ogni concessione di acqua pubblica riputarsi fatta conciliabilmente con l'interesse pubblico e col buon regime del fiume dispensatore, il Governo ha diritto di fare nel canale tutte quelle opere che sono necessarie al mantenimento del corso del fiume, e la spesa ne cade sugli utenti (*La Legge* 383, VIII; Cons. di Stato 17 ottobre 1868; quesito del Ministero dei lavori pubblici).

1793. Non può ritenersi che ad un terzo competa una ragione di proprietà sopra un corso d'acque e il relativo condotto, per ciò che abbia il diritto di scaricarvi un'acqua propria superflua e di nessun uso, ciò che accenna piuttosto ad una ragione di servitù.

Conseguentemente non può egli venir chiamato a concorrere nelle spese di riparazione dei guasti che il corso delle acque abbia recato ad una strada (*La Legge* 364, II; Consiglio di Stato 21 luglio 1862; Municipio di Casalino c. Sella).

1794. I direttori dei lavori comunali non possono ordinare opere se non in seguito a preventiva autorizzazione data nei modi stabiliti dalla legge.

Epper ciò il direttore che ordina opere non contemplate nell'appalto, o non regolarmente autorizzate non può esigere che il Comune ne sopporti le spese, ma deve agire direttamente contro quegli fra gli amministratori od agenti del Comune che illegalmente lo abbiano autorizzato ai lavori (*La Legge* 274, XIV; Parere del Cons. di Stato 11 marzo 1874).

1795. Anche per fare sulle rive di un fiume delle opere intese a difendere i proprii fondi dai pericoli delle inondazioni, è necessaria ai privati l'autorizzazione del Prefetto (*La Legge* 32, XI; C. C. di Napoli 10 maggio 1871, ric. Fiondella).

— Quando si tratti di opere eseguite nei fiumi di pubblico dominio, o nelle sponde di essi, l'autorità amministrativa è la sola competente per consentirne l'esecuzione o per ordinarne la demolizione nell'interesse generale, in quanto non le ravvisi conformi alle leggi.

Tanto nel sistema delle leggi romane, quanto in quello delle leggi vigenti, i proprietari rivieraschi non possono valersi dell'interdetto proibitorio o restitutorio, se non nel caso di loro danno reale o temuto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 19 aprile 1876; *Foro I*, 641).

OSSERVAZIONI.

La stessa Corte di Cassazione di Roma il 5 maggio 1881 decise invece che il privato che voglia presidiare di opere di difesa le sponde dei suoi beni, è affrancato dall'obbligo di riportare la preventiva omologazione del Prefetto, ma, valendosi di questa esenzione rimane esposto al contrasto successivo dell'autorità amministrativa ed affronta il rischio che il Prefetto sul parere emesso dall'ufficio del Genio civile, trovando i lavori da lui eseguiti non conformi alla prescrizione della legge gliene imponga la distruzione o la modificazione. In tutto ciò non è competente l'autorità giudiziaria.

Ai termini dell'articolo 121 della legge sulle opere pubbliche le questioni tecniche che insorgono circa la esecuzione delle opere di difesa erette dai proprietari frontisti lungo le sponde sono decise in via amministrativa dal Prefetto, con riserva alle parti che si credono lese dalla esecuzione di tali opere di ricorrere ai tribunali ordinarii per esperire le loro ragioni; ma questa riserva è fatta unicamente per la ripetizione di una indennità, non già per la questione della natura delle opere in relazione al buon regime delle acque pubbliche, questioni le quali, decise una volta dall'autorità amministrativa, non possono essere sottoposte al sindacato dei tribunali ordinarii (Plutino c. Prefetto di Reggio di Calabria; *Corte S. Roma*, 1881, 515; *M. Trib. Mil.*, 1881, 923; *Bollettino*, 1881, 453; *Annali*, 1881, p. spe., 138; *Bett.*, 1881, 276; *La Legge*, 1882, 256).

1796. Per l'accertamento giudiziale della circostanza che le opere intorno alla chiusa siano una semplice riparazione, e non una ricostruzione, deve procedersi per giurate informazioni, e non con ordinarii esami di testimoni.

Affinchè vi sia contravvenzione nella ricostruzione di una chiusa operata senza la preventiva autorizzazione dell'autorità amministrativa, è necessario che si tratti di una chiusa stabile.

La frase *chiusure stabili od incili* adoprata all'articolo 137, lettera A, della legge 20 novembre 1859 (art. 169, lett. A, di quella vigente del 1865), deve intendersi in senso disgiuntivo, e però occorre l'approvazione dell'autorità amministrativa ivi contemplata tanto per la ricostruzione di una chiusa, quanto per quella di un incile (*La Legge* 115, II; Consiglio di Stato, 10 febbraio 1862; *Porta c. Fisco delle acque di Valduggia*).

1797. In fatto di chiusure temporarie ed instabili di derivazioni d'acque pubbliche il concetto della legge 20 novembre 1859

sulle opere pubbliche si concreta in ciò, che non si possa senza lo speciale assenso della autorità amministrativa procedere ad opere che varino od alterino il pendente stato di cose (*La Legge* 313, III; Cons. di Stato 7 settembre 1873; R. Fisco per acque di Lavagna c. Garibaldi e litisconsorti).

1798. Il permesso dell'autorità amministrativa per le opere da farsi nell'alveo dei fiumi riguarda unicamente il pubblico interesse e non le controversie che possono sorgere fra i privati in occasione di esse (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 12 aprile 1877; *Foro*. I, 687).

§ 3. OPERE NOCEVOLI AL BUON REGIME DELLE ACQUE PUBBLICHE, ALLA DIFESA E CONSERVAZIONE DELLE SPONDE DEI CORSI DI ACQUA, ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE, ALLE DERIVAZIONI, ALL'ANIMAZIONE DI MOLINI, ECC. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, DISTRUZIONE O MODIFICAZIONE DELLE OPERE, ECC. (COMPETENZA DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA): RISARCIMENTO DI DANNI E AZIONI RELATIVE (COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.)

SOMMARIO.

- 1799 e 1825. Provvedimenti sulle opere indicate dall'art. 124 della legge sui lavori pubblici: contestazioni di diritto civile alle quali esse possano dar luogo tra privati; competenza.
1800. Opere fatte dai privati sulle acque pubbliche con o senza autorizzazione amministrativa: distruzione e riduzione delle cose *in pristinum*; competenza.
1801. Opere praticate negli argini o nell'alveo dei fiumi a forma dell'autorizzazione amministrativa: se possono essere sospese dall'autorità giudiziaria.
- 1802, 1803 e 1832. Se l'autorità è incompetente a inibire tali opere, a censurarle e a modificarle.
1804. Decreto del Prefetto emanato in base all'articolo 124 della legge sui lavori pubblici: cognizione delle conseguenze di esso sull'uso delle acque; competenza.
1805. L'articolo suddetto prevede non la omissione, ma la costruzione di opere già riconosciute dannose dall'autorità amministrativa.
1806. L'articolo stesso non è di ostacolo che si proponga dinanzi all'autorità giudiziaria un'azione di danni per un'opera di già compiuta, della quale però non si richieda la distruzione.
1807. L'articolo stesso non è applicabile allo sfalcio dell'erba sugli argini pubblici.
1808. Opere nocive all'esercizio di una derivazione legalmente stabilita: provvedimenti; competenza.
1809. Opere dannose, ma che non riguardano gli interessi generali dei cittadini: distruzione; competenza.

1810. Condotta d'acqua costruito di nuovo sotto una strada comunale: ordine di distruzione; reclamo; competenza.
1811. Concessionario di acque pubbliche: derivazione di una quantità maggiore di quella concessa; soppressione dei lavori relativi fatti dal concessionario; competenza.
1812. Opere intorno ai fiumi approvate dall'autorità amministrativa e che riguardano l'interesse dei privati: contestazioni; competenza.
1813. Opere non aventi relazione a fiumi o torrenti di demanio pubblico: distruzione; danni; competenza.
1814. Lavori per preservare i possessi privati dai danni dipendenti da un artificiale incanalamento di acque eseguito dalla provincia: l'autorità giudiziaria non può ordinarli.
1815. Concessionario di porto natante su fiume: l'autorità giudiziaria è incompetente a ordinarli di procurarsi i mezzi di accesso al porto a partire dalla sponda fissa del fiume.
1816. Nomina di periti allo scopo di determinare le opere occorrenti a difesa di terreni con termini a fiumi: non può farsi dall'autorità giudiziaria.
- 1817 e 1818. Giudizio se un argine sia o no respingente: compete all'autorità amministrativa, come le compete il giudicare sopra il ripristinamento di un argine.
1819. Da che si desume la competenza a giudicare di un'opera fatta nell'alveo di un fiume.
1820. Questioni che la legge sottopone alle prescrizioni dei tribunali ordinarii.
1821. Questioni di danni: competenza giudiziaria.
1822. Danneggiati da opere idrauliche: hanno diritto al risarcimento dei danni.
1823. Il Governo è tenuto a fare quanto occorre, affinché siano evitati danni ai privati dalle opere idrauliche.
1824. Danni per piene straordinarie di fiumi: obbligo del Governo di risarcirli.
- 1825 e 1799. Opere sulle acque eseguite dallo Stato: risarcimento di danni; competenza; giudizio dell'autorità amministrativa.
1826. Disposizioni intorno alle acque pubbliche prese da funzionarii amministrativi: danni; debbono essere compensati da chi doveva eseguire le opere ordinate.
1827. Opere di arginamento di acque pubbliche: l'amministrazione deve risarcire i danni, causati da esse ai privati.
1828. Opera sui corsi d'acqua tale da immutarne lo stato attuale: danni; risarcimento.
1829. Necessità dell'autorizzazione per le opere da costruirsi nell'alveo dei fiumi: non pregiudica l'azione del privato pel danno che gliene derivi.
1830. Contravvenzioni alle leggi riguardanti il buon regime delle acque pubbliche: danno al privato; risarcimento; è risarcibile anche il danno proveniente da caso fortuito, se questo fu preceduto da colpa.
1831. Domande di risarcimento di danni per opere sulle acque pubbliche: l'autorità giudiziaria può esaminare se colui che fece l'opera la esegui *jure o injuria* e se il danno sia da ascriversi o no a sua colpa, ecc.
- 1832 e 1802. Prescrizioni dell'autorità amministrativa per la demolizione di opere sulle acque pubbliche: il privato non può opporvisi se non in quanto ne rimanga offeso un suo diritto garantitogli dalla legge.

1833. Azione di rivalsa dei danni causati dalle nuove concessioni fatte per arginare le acque di un fiume dalla società di ferrovie: è ben rivolta contro di essa.
1834. Costruzione di ponte sopra un fiume: rigurgito delle acque; l'amministrazione è tenuta a modificare le opere fatte per far cessare i danni.

1799. L'autorità amministrativa è competente a statuire e provvedere sulle opere indicate dall'art. 124 della legge 20 marzo 1865, alleg. F, sui lavori pubblici, ma non sulle contestazioni alle quali esse possono dar luogo tra privati, per lesione dei loro diritti civili (*La Legge*, 122, XII, Corte d'Appello di Milano 1 marzo 1872; Demanio c. Rasini, Anguissola, Zaffiro e Testa c. Porro).

— L'autorità giudiziaria è competente a conoscere degli effetti dell'atto amministrativo quando sia lesivo di un diritto reale, e dei danni, che ne possano derivare, senza che vi osti l'art. 124 della legge sulle opere pubbliche.

Per constatare il danno prodotto dalla concessione governativa non è necessario l'attendere che le opere sieno compiute, se anche in corso di esse la verificaazione possa farsi.

Il decreto di concessione non impedisce che le opere abbiano a compiersi in un modo da non pregiudicare i diritti dei terzi, e vi siano introdotte quelle variazioni che valgano a raggiungere lo scopo.

È competente per territorio il giudice del luogo dove le opere ordinate dall'autorità amministrativa vennero eseguite, e per le quali nasca la controversia.

Nel dubbio, la competenza è sempre quella dei tribunali ordinari.

Le opere di cui all'articolo 124 della legge sui lavori pubblici vanno intese sempre riferentisi al buon governo delle acque, tenuto calcolo del regolare andamento dei fiumi (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 13 febbraio 1884; Rocca-Saporiti c. Società italiana per condotte d'acque e Comune di Oleggio; *Giur. Tor.* 1884, 586).

— La disposizione dell'articolo 124 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, la quale attribuisce alla autorità amministrativa di statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sugli argini ed altre opere idrauliche, si deve intendere in correlazione cogli articoli 1, 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo della stessa data.

Laonde ogniquale volta la contestazione cada non sulle condizioni di regolarità di quelle opere, bensì sopra un diritto civile che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, la causa è sempre devoluta alla giurisdizione dei tribunali ordinarii (*La Legge* 61, XII; Trib. civile e correzionale di Grosseto 9 gennaio 1872; Prefetto della Provincia di Grosseto).

OSSERVAZIONI

Nel *Repertorio* della *Legge* si trova riassunta con altra data la seguente decisione che sembra la stessa:

Appartiene all'autorità amministrativa la risoluzione delle questioni tecnico-amministrative sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque, fatta entro gli alvei o contro le sponde delle acque pubbliche.

Rimane però libero, definite quelle questioni, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni che ne possono derivare.

Siffatta azione non può essere proposta che davanti ai tribunali ordinarii (*La Legge*, 63, XII; Trib. civile e correzionale di Grosseto, 29 gennaio 1872; Prefetto della provincia di Grosseto).

— Un decreto ministeriale che conceda a un privato ed anche alle finanze la facoltà di far dei lavori in un fiume, non impedisce ai privati, che credano questi lavori nocivi, di sperimentare i loro diritti davanti ai tribunali ordinarii; e tanto meno vale a distruggere gli effetti di una precedente pronunzia giudiziaria che sulle istanze dei privati medesimi abbia inibito la esecuzione di quei lavori.

Tanto meno poi, quando il decreto ministeriale contenga la clausola « senza pregiudizio dei diritti dei terzi ».

L'articolo 124 della legge sulle opere pubbliche, che riserva all'autorità amministrativa il decidere, anche in caso di contestazione, le questioni relative al regime delle acque, è applicabile sol quando si tratti di concedere o di rifiutare la permissione di un'opera nei rapporti del pubblico interesse, ma non è invocabile quando sorgano contestazioni di ragione privata fra il concessionario ed i terzi (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 12 aprile 1877; Rinaldi c. Vernieri; *Annali* 1877, 283).

— Secondo la lettera e lo spirito dello articolo 91 della legge 20 novembre 1859 (124 di quella vigente), sul servizio delle opere pubbliche, è da ritenersi che all'autorità amministrativa competa bensì la facoltà di emanare provvedimenti amministrativi nell'interesse pubblico e per mantenere libero e regolare il corso delle

acque, provvedimenti ai quali non devono essere di ostacolo le insorte contestazioni, ma non mai quella di conoscere e decidere le liti che possano insorgere tra privati per difesa dei loro diritti, indipendentemente dalle disposizioni amministrative (*La Legge*, 42, III; Consiglio di Stato 2 gennaio 1863; Trib. di circond. di S. Remo c. Autorità amministrativa).

— All'autorità amministrativa spetta il vietare od ordinare opere pel buon regime delle acque; ma all'autorità giudiziaria spetta il decidere, se il suo provvedimento implichi violazione di un diritto civile e sia il caso di risarcimento di danni (*La Legge* 265, XIII; Corte di Cassazione di Torino 29 luglio 1873; Fabbricotti e Casoni Tasca c. Goody).

— Spetta esclusivamente al Ministero dei lavori pubblici, e così all'autorità amministrativa, il decidere se un'opera da eseguirsi nel letto o nelle sponde di un torrente pubblico possa o debba eseguirsi, e in qual modo, anche se vogliasi dal privato costruire allo scopo di premunire la sua proprietà da un danno possibile.

Se però dall'opera eseguita od omessa dalla pubblica amministrazione ne è derivato un danno, la domanda pel risarcimento appartiene alla cognizione del potere giudiziario.

L'articolo 124 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici deve intendersi in questo senso, che spetti esclusivamente all'autorità amministrativa il definire se l'opera è dannosa, avuto riguardo all'interesse generale, e se debba o no conservarsi, o demolirsi, o modificarsi, in vista del detto interesse generale, ma che il potere giudiziario abbia sempre competenza per giudicare se l'opera stessa è dannosa nell'interesse particolare del privato, senza che il giudizio dell'autorità amministrativa possa pregiudicare quello dei tribunali ordinarii (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 19 dicembre 1877; Brignole c. Ministero dei lavori pubblici; *La Legge* 1878, II, 59; *Bett.* 1878, 165; *Bollettino* 1878, 78; *M. Giud.*, Ven. 1878, 165; *Annali* 1878, p. sp., 40; *Giur. Tor.* 1878, 232).

— Il regime e la polizia delle acque pubbliche rientrano nelle attribuzioni dell'autorità amministrativa, alla quale spetta conoscere della nocevolezza delle opere sui corsi d'acqua nei rapporti coll'interesse pubblico e di provvedere in conformità di questo.

L'autorità giudiziaria, adita che sia, conosce all'incontro della nocevolezza delle opere stesse nei rapporti coll'interesse privato all'effetto di statuire sulla riparazione del diritto leso, o del danno

patrimoniale inferito : senza che possan discutersi le questioni già risolte in via amministrativa, e senza che l'atto amministrativo possa rimanere sospeso nella sua esecuzione, modificato o revocato.

Il privato non ha diritto di opporsi e d'impedire l'esecuzione di un'opera ordinata per pubblico interesse dalla pubblica amministrazione in un corso d'acqua affidato alla sua tutela, perchè l'opera stessa costituisce allora un provvedimento di autorità e d'impero, contro il quale non si ammettono neppure le azioni possessorie interdittali, nè il rimedio della nunciazione della nuova opera.

Al privato spetta soltanto, di fronte all'opera da eseguirsi, il ricorso alla stessa autorità amministrativa per la sospensione o la revoca del preso provvedimento ; di fronte all'opera eseguita, l'azione giudiziaria per l'emenda del danno patito.

Si fa luogo ad indennità, quando vi è espropriazione e si occupa l'altrui possesso per l'opera, non per la sua esecuzione. Manca invece titolo all'indennità di fronte alle servitù stabilite per pubblica utilità, poichè l'ordine al privato di contenere il godimento della sua proprietà nei limiti segnati dalle leggi o dai regolamenti a fini politici di sicurezza e d'igiene, non è figura di espropriazione, ma comando di autorità.

Altri sono i danni privati inerenti necessariamente all'opera pubblica da eseguirsi, considerata per sè stessa, ed altri sono quelli occasionati per effetto della sua esecuzione ; i primi inferiti per causa immediata e diretta dell'esercizio di un diritto si risarciscono dalla pubblica amministrazione, i secondi, dipendono dai fatti eventuali ed estrinseci, sono a carico di coloro che eseguono l'opera.

La mancanza di autorizzazione superiore precedente all'ordine di esecuzione di un'opera pubblica, non è deducibile dal privato *a priori* per arrestare la esecuzione dell'opera stessa, perchè questa autorizzazione non è garanzia pel privato cittadino, ma per la pubblica amministrazione cui spetta di assicurare il buon regime delle acque, e perchè la non conformità del provvedimento alla legge non può allegarsi se non quando questo abbia avuto la sua esecuzione e siansene avverati gli effetti dannosi al privato, o lesivi del suo diritto, e di questi si tratti avanti l'autorità giudiziaria.

Sono lavori di manutenzione, per i quali non è necessaria l'autorizzazione del Prefetto, quelli che, senza alterare il sistema

delle acque, sono diretti per mezzo di escavazione e di ritagli di ripe, ove siansi verificati ringrossi e scoscendimenti, a riportare l'alveo di un canale di scolo alla sua sezione normale, ossia all'ampiezza che aveva precedentemente.

Spetta alla pubblica amministrazione il diritto del passo sul fondo altrui dove scorrono acque pubbliche come mezzo necessario ed indispensabile per esercitare le sue funzioni nell'interesse pubblico del buon regime e della polizia dei corsi d'acqua affidati alla sua tutela, e così per un diritto di servitù attiva stabilita per pubblica utilità (Sentenza della Corte d'Appello di Lucca 6 giugno 1879; Tizzoni N. N. c. Santini Martinelli; *Annali* 1879, 269; *G. Trib. Mil.* 1879, 633; *La Legge*, 1879, II, 252).

(In senso contrario.)

— Giusta la legge sui lavori pubblici appartiene all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche nel caso di contestazione, sulle opere che noccono al buon regime delle acque pubbliche.

Chi si crede gravato dai provvedimenti di questo genere presi dalla autorità amministrativa deve portarne ricorso al Governo, ma non ai tribunali.

Non possono dunque essere questi invocati in questioni concernenti le opere pel buon regime delle acque pubbliche a cui provvede la legge sui lavori pubblici.

La disposizione dell'articolo 124 della legge sui lavori pubblici concernente la competenza dei tribunali per lo indennizzo a causa di danni cagionati dalle opere fatte attorno all'alveo di un fiume, riguarda la responsabilità incorsa dal privato che ha fatto l'opera, ma non quella dell'autorità amministrativa, che, usando del suo diritto, l'ha disposta (*La Legge* 147, X, Cons. di Stato, 15 gennaio 1870; conflitto di giurisdizione elevato dal Prefetto di Napoli nel giudizio De Campora c. il detto Prefetto).

OSSERVAZIONI.

Crediamo opportuno di notare che conflitti di giurisdizione chiamansi propriamente le lotte di competenza che insorgono tra due autorità dello stesso ordine giudiziario ed alle quali provvedono i codici di procedura civile e di procedura penale; mentre diconsi conflitti di attribuzione quelli che si elevano tra autorità di diverso ordine.

— Spettando all'autorità amministrativa lo emettere provvedimenti per la tutela delle acque pubbliche in vista dell'interesse generale, questi provvedimenti costituiscono un atto il cui giudizio sfugge alla competenza del tribunale.

Se vi ha luogo per essi a reclami debbono invece esser presentati alla superiore autorità amministrativa (*La Legge* 98, IX, Consiglio di Stato 16 gennaio 1869; decisione nel conflitto elevato dal Prefetto di Firenze).

— Le disposizioni delle leggi sui lavori pubblici e sul contenzioso amministrativo del 1865 debbono interpretarsi in modo che armonizzino fra loro.

Specialmente poi per quanto riguarda la competenza, la prima vuolsi ritenere informata ai principii stabiliti dalla seconda.

La disposizione dell'articolo 124 della legge sui lavori pubblici deve essere intesa nel senso che, anche nel caso di contestazioni di diritto civile sorte fra gli utenti di un'acqua pubblica intorno al modo ed alla misura del rispettivo godimento, spetta soltanto all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere secondo le regole tecniche sulle opere che fossero state eseguite da privati a pregiudizio del buon regime delle acque pubbliche, della navigazione, ecc., salvo sempre alle parti, che si credessero lese dall'esecuzione di tali opere, di far valere le loro ragioni avanti i tribunali ordinarii.

Quindi non è sottratto alla giurisdizione ordinaria di conoscere intorno ai punti: se un utente superiore di acqua pubblica abbia il diritto di deviarla dal suo alveo, introdurla ed arrestarla in una vasca da lui costruita, per ritornarla all'alveo nei tempi di magra; se con tali fatti esso abbia leso i diritti e l'interesse di un utente inferiore, e se competa a quest'ultimo il diritto di far cessare la lamentata deviazione, ed essere risarcito dei danni patiti.

Tanto più se circa le opere in discorso non sia intervenuto nessun procedimento dell'autorità amministrativa (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 27 agosto 1878; Redaelli c. Caglio; *M. Trib. Mil.* 1878, 889; *Bett.* 1878, 792).

— La sola autorità amministrativa è competente a giudicare della regolarità delle opere eseguite contro gli argini e le sponde di corsi di acque pubbliche, nonchè dei danni che ne possano derivare per i privati: l'autorità giudiziaria diventa competente per i danni solo dopo che l'opera sia stata riconosciuta dannosa dal-

l'amministrazione¹ (Parere del Consiglio di Stato 30 giugno 1876; *G. Cons. St. II*, 7).

— È di competenza dell'autorità amministrativa il decidere le controversie che riguardano opere fatte entro gli alvei o contro le sponde di un fiume (Parere del Consiglio di Stato, 16 dicembre 1876; *Giur. Cons. St. II*, 389).

— Per la legislazione austriaca la materia delle acque, siccome d'ordine pubblico e di generale interesse, era attribuita alla competenza ed al procedimento dell'autorità amministrativa; così pure per la legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche, e per l'articolo 12 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo, sono di competenza dell'autorità amministrativa, il regime e la polizia delle acque pubbliche, i provvedimenti necessari per impedire i disalveamenti e i danni derivanti dalle inondazioni dei fiumi e torrenti, e la risoluzione delle questioni ed opposizioni che insorgessero in tale materia (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 31 dicembre 1879; Provincia di Padova c. Finanze e Ministero dei lavori pubblici e Consorzio XIV del Guà c. Prefetto della Provincia di Vicenza; *Temi Ven.* 1880, 76; *M. Giud. Ven.* 1880, 93; *Cons. Amm.* 1880, 57).

— L'autorità giudiziaria non è competente a statuire sulla domanda di danni che si derivi come conseguenza della omessa esecuzione di lavori di riparazione di arginatura, quando l'autorità amministrativa non abbia previamente dichiarata dannosa quella omissione.

Tanto più poi è improponibile in sede ordinaria quella domanda quando l'autorità amministrativa abbia dichiarato non necessari i lavori di riparazione dalla cui mancanza si pretende esser provenuto il danno (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 19 maggio 1881, Ministero dei lavori pubblici c. Comune di Pisa; *Foro I*, 582).

— Il giudicare sulla seguente domanda: se e come le opere eseguite dal Comune nell'alveo di un fiume a riparazione delle fatte novità fossero o pur no a queste rimedio sufficiente, e restituissero o pur no all'altrui proprietà quella sicurezza che prima delle praticate novità si aveva, e in caso negativo quali opere supplementari di rinforzo o maggiori debbano farsi, quali danni siano derivati o possano derivare al vicino proprietario dalla

¹ V. n. 1825.

riunione al ramo sinistro del ramo destro del fiume (la quale potrebbe avvenire per inidoneità dei nuovi ripari), colle corrispondenti condanne del Comune alla esecuzione a sue spese dei lavori che saranno suggeriti dal perito, e al rifacimento dei danni patiti e paziendi; è di competenza dell'autorità amministrativa, salva l'azione dei danni davanti l'autorità giudiziaria, qualora venga principalmente dedotta (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 22 gennaio 1878; Lodi-Cusani c. Comune di Albano Verellese; Corte S. Roma, 1878, 298).

1800. L'azione per la distruzione di opere fatte dai privati con o senza il consenso della autorità amministrativa nell'alveo di un fiume è improponibile dinanzi l'autorità giudiziaria.¹

L'autorità giudiziaria è competente soltanto a conoscere del danno arrecato dall'opera dopo che l'autorità amministrativa abbia giudicato sull'opera medesima² (Legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, art. 122 e 124) (Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro 21 aprile 1885; Finanze e Pugliese c. Santelli).

— Costrutta un'opera nell'alveo, o sulle sponde di pubblica ragione con o senza autorizzazione dell'autorità amministrativa, colui che risente danno della costruzione dell'opera, può adire i tribunali pel risarcimento, ma non può chiedere che si ordini la distruzione o la modificazione dell'opera, e molto meno di essere abilitato a ricondurre le cose in pristino, od a farvi quelle modificazioni che valgano a rendere l'opera inocua nei rapporti della sua proprietà, essendo ciò di esclusiva attribuzione della detta autorità amministrativa.

L'articolo 167 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici il quale in relazione al precedente articolo 121 dichiara che l'accertamento della condizione « che l'opera non sia dannosa alla proprietà privata spetta al Prefetto » deve intendersi nei soli rapporti della concessione per l'eseguimento dell'opera, non mai nell'altro che spetti al Prefetto la cognizione e la definizione della domanda intesa al risarcimento del danno.

Il danno di cui parlano gli articoli 121 e 124 della detta legge sui lavori pubblici non ha il suo fondamento negli articoli 1151 e 1152 del Codice civile, ma soltanto nel disposto dell'articolo 438 dello stesso Codice, nel qual caso il giudice deve esa-

^{1,2} V. la sentenza della stessa Corte d'Appello di Catanzaro del 9 gennaio 1885, al n. 1825.

minare, se gli effetti dell'opera che si dice dannosa, entrino piuttosto nell'ambiente dell'articolo 436 e del detto articolo 438; in altri termini deve esaminare se il danno che deriva dall'opera, come fu costrutta, possa equipararsi all'espropriazione totale o parziale del fondo. Coteste questioni involgendo indagini di merito, presuppongono la competenza dell'autorità giudiziaria adita e non potrebbero congruamente decidersi senza una preventiva perizia (Sentenza della Corte d'Appello di Messina 18 agosto 1880; Comune Gualtieri Sicaminò c. Avarna; *Temi Zancl.*, 1880, 101; *Bett.* 1880, 958).

— Non è finita la materia del contendere colla decisione della Corte Suprema, a sezioni riunite, che annullò la sentenza denunciata nella parte che aveva ordinato di demolire l'opera costruita nel fiume e di rimettere le cose nello stato di prima, riservando alla Sezione civile la cognizione degli altri mezzi del ricorso, se dalla medesima sentenza si fosse anche disposto dei danni prodotti da quell'opera.

Sfugge all'esame della Corte suprema la censura per mancanza di pronuncia, di motivazione e di osservanza alle leggi sulla imprescrittibilità delle acque del fiume pubblico.

Non può dirsi che giudichi *ultra* od *extra petita* la Corte di merito che ordina la demolizione dell'opera costruita nel fiume come fu domandata dall'attore.

Se il possesso di un molino fu alterato colla diminuzione della forza motrice nella discesa delle acque pel rigurgito occasionato da una chiusa inalzata per favorire altro molino, è necessario che il diritto leso sia restituito allo stato in cui era prima dell'inalzamento della stessa chiusa; il che implica l'ammissione del danno e l'obbligo del corrispondente risarcimento.

È giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, il ritenere che nonostante un muraglione di argine al fiume sarebbesi soltanto diminuito, non eliminato il danno dell'allagamento del fondo vicino, sì da rifiutare il rimedio del muraglione suggerito da perito giudiziale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 24 marzo 1879; De Andreis c. Giorgi; *Corte S. Roma*, 1879, 699).

— È competente l'autorità giudiziaria a conoscere delle azioni per emenda di danni derivati da lavori eseguiti dalla pubblica amministrazione, sia direttamente, sia colla sua autorizzazione, lungo gli argini o nell'alveo dei fiumi.

Cessa questa competenza quando l'azione intentata sia diretta a domandare, oltre ai danni, la distruzione o la modificazione dell'opera fluviale.

Le società costruttrici di strade ferrate hanno obbligo, salvo patto contrario, di conservare e mantenere i diritti di acque precedentemente acquistati dai privati (Sentenza del Tribunale di Bologna 13 giugno 1880; Ferrari c. Amministrazione delle strade ferrate dell'Alta Italia; *R. Giur. Bol.* 1880, 252).

— Spetta al Prefetto di ordinare la distruzione di opere intraprese da un privato, che non siavi stato autorizzato, nell'alveo di un fiume o torrente.

Il decreto del Prefetto è soggetto a reclamo in via gerarchica all'autorità superiore, ma non al giudizio del magistrato ordinario.

È inapplicabile al caso la disposizione dell'articolo 2 della legge sul contenzioso, giusta la quale gli atti dell'autorità amministrativa, possono essere deferiti ai tribunali, perchè nel caso speciale manca quel diritto, la cui lesione, per parte dell'autorità amministrativa, radica la competenza dell'autorità giudiziaria (*La Legge* 382, VIII; Cons. di Stato 5 marzo 1868; conflitto di giurisdizione elevato dal Prefetto di Messina nella causa pendente avanti quel tribunale tra Rosano Anastasi e il detto Prefetto e il locale Direttore del Demanio).

— Le controversie che sorgono tra la pubblica Amministrazione e i privati sui provvedimenti presi da questa per mantenere il buon regime delle acque pubbliche, debbono risolversi dall'autorità amministrativa superiore in via gerarchica e non dalla autorità giudiziaria.

Così è nella specie dell'opposizione all'ordinanza di demolizione di argini costruiti dai privati nella gola di un fiume, che sieno stati riconosciuti dannosi al libero corso delle acque (*La Legge* 422, I; Cons. di Stato 20 maggio 1861; Vallebone c. Fisco; *La Legge* 266, 279, XI; Cons. di Stato 22 luglio 1871).

— Spetta all'autorità amministrativa il decidere sopra la domanda di distruzione di opere eseguite dentro l'alveo di un fiume e che si asseriscono nocive all'esercizio spettante agli attori (*La Legge* 1876, II, 208; Cons. di Stato 20 novembre 1874; Rasini Zaffiro c. Porro).

— Contro l'ordinanza di un Prefetto che statuisce la rimozione di un'opera che ingombra l'alveo di un fiume, secondo è

detto nel verbale delle guardie campestri e del genio civile, non si può reclamare che alla superiore autorità amministrativa (Parere del Consiglio di Stato 29 gennaio 1876; *G. Cons. St.* 1293).

— L'autorità giudiziaria non è competente a conoscere della domanda per riduzione *in pristinum* e quindi per distruzione di opere eseguite in un fiume secondo il tracciato della competente autorità tecnica amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 30 maggio 1881; Pretaroli c. Di Giampietro e Provincia di Teramo; *Corte S. Roma* 1881, 438).

— Qualunque novità si operi nel corso di un fiume o torrente, sia edificando, sia distruggendo, deve conoscerne l'autorità amministrativa.

Epper ciò, se sia chiesta la demolizione di un'opera (controcanale) fatta, anche da un privato, sulle acque pubbliche, e la riduzione delle cose nel pristino stato, sulla domanda deve provvedere esclusivamente il Prefetto.

L'azione per risarcimento dei danni prodotti da opere fatte da privati su fiumi o torrenti può proporsi dinanzi ai tribunali ordinarii; purchè l'opera sia stata riconosciuta dannosa dall'autorità amministrativa, e i tribunali si astengano dal discutere le questioni già discusse e risolte dall'autorità amministrativa (*La Legge* 1875, II, 211; Cons. di Stato 23 marzo 1875; De Felice c. Galliani).

— Spetta alla competenza dell'autorità amministrativa il pronunciare sulla istanza per remozione di un controcanale come lesivo ai proprii interessi.

La decisione che in questo caso dichiara la competenza dell'autorità amministrativa, non costituisce cosa giudicata di fronte a successiva domanda diretta ad ottenere la demolizione del canale, ma per altri motivi, in base ai quali s'implorano dal magistrato delle dichiarazioni le quali involgono un esame dei diritti rispettivi delle parti, si deduce la offesa fatta a questi diritti per essersi ad uno dei contendenti concessa l'acqua senza alcun limite, e si chiede il risarcimento del danno derivatone al valore col prodotto dei proprii fondi (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 19 aprile 1882; De Felice c. Galliani; *Corte S. Roma* 1882, 898; *Cons. Amm.* 1883, 81).

— La questione se una *rosta* fatta eseguire in via amministrativa sulle acque pubbliche di un torrente, e che si pretende dannosa all'animazione degli opifici sopra di esse esistenti, debba

essere o no distrutta, è di competenza dell'autorità amministrativa medesima (*La Legge* 1875, II, 302; Cons. di Stato 19 giugno 1875; Rotondi c. Prefetto di Vicenza).

— Il giudizio, se certi lavori eseguiti nella pescaia di un fiume sieno o no nocevoli alla proprietà dei frontisti, e se quindi debbasi o no ordinare la riduzione delle cose in pristino, è di competenza dell'autorità tecnica amministrativa.

Dichiarati essi nocevoli alle dette proprietà, il giudizio di risarcimento di danni che si pretendano derivati o derivabili ad opifici, è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (*La Legge* 1875, II, 303; Cons. di Stato 3 luglio 1875; Fabbricotti c. Goody).

— L'autorità giudiziaria non è competente a provvedere sulla domanda diretta ad ottenere la distruzione e la ricostruzione di un argine: solo è competente ad accordare una indennità al privato sui cui fondi si distenda l'arginatura (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 17 febbraio 1881; Antona Traversi c. Consorzio degli argini di Campo Maggiore; *La Legge* 1881, I, 400; *Corte S. Roma* 1881, 150).

— L'autorità giudiziaria non è competente a conoscere della dimanda colla quale si combatte il giudizio tecnico reso dall'autorità amministrativa che dichiarò in contravvenzione alla legge sui lavori pubblici un'arginatura costruita nella sponda di un fiume, e si vorrebbe impedire la esecuzione dei provvedimenti dell'autorità medesima che riguardano la demolizione o riduzione delle relative opere a forma di legge quantunque il fiume sia di alveo e sponde variabili e non determinate.

L'autorità giudiziaria non è competente a statuire sulla domanda accessoria dei danni a causa dei provvedimenti dell'autorità amministrativa, dei quali s'impugna l'efficacia (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 7 gennaio 1881; Ministero dei lavori pubblici c. Ciafardoni; *Corte S. Roma* 1881, 82; *La Legge* 1881, I, 583; *Bollettino* 1881, 252; *G. Trib. Nap.* XXX, 580).

— L'autorità giudiziaria non può conoscere dei reclami elevati contro il provvedimento dato dal Prefetto, col quale, sul ricorso di un Comune, e dietro parere del Consiglio provinciale sanitario, riconoscendo che l'impedimento al libero sfogo delle acque di un lago operato da un privato produce l'allagamento dei terreni adiacenti con pregiudizio della pubblica salute, avesse mandato al Comune di prefiggere un termine all'autore di tale impedi-

mento per la rimozione del lamentato ostacolo, con diffidamento che altrimenti si sarebbe provvisto a maggiori di lui spese (*La Legge* 79, IX, Corte d'Appello di Torino, 31 dicembre 1868; Dallosta c. Trana).

— È di competenza dell'autorità amministrativa il conoscere di una domanda tendente a far rimuovere una diga costruita da un terzo in un fiume (Parere del Consiglio di Stato 24 febbraio 1877; *Courrier* c. Cataloli; *Giur. Cons. St.* II, 513).

— È di competenza dell'autorità amministrativa il conoscere di un decreto prefettizio col quale siasi ordinata l'estirpazione di piante vicino ad un corso d'acqua pubblica (Parere del Consiglio di Stato 10 marzo 1877; Pedrazzini c. Provincia di Milano; *Giur. Cons. St.* II, 775).

1801. Le opere di arginazione intraprese a forma dell'autorizzazione ottenuta dall'autorità amministrativa, e da eseguirsi sotto il controllo del Genio civile, affinchè non si turbi il corso generale delle acque ed il piano di massima, non possono essere sospese per decreto dell'autorità giudiziaria.

I privati però possono adire l'autorità giudiziaria per lesione dei loro diritti nella esecuzione delle opere intraprese dalla pubblica amministrazione o dai privati (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 16 dicembre 1881; Doldo c. Musitano; *Corte S. Roma* 1881, 1064; *Gazz. Proc.* XVII, 153).

— L'autorità giudiziaria non è competente a statuire la sospensione e tanto meno l'annullamento delle ordinanze amministrative in materia di acque, nè può pronunziare sopra domande per rivendicazione di pretesi diritti a traversare rivi e torrenti per effettuare condutture di acque (Parere del Consiglio di Stato 20 novembre 1875; *G. Cons. St.*, I, 1044).

1802. L'autorità giudiziaria non è competente e in ispecie il Pretore, a inibire la costruzione o la prosecuzione di opere praticate nell'alveo di un fiume, soprattutto se furono autorizzate con decreto del Prefetto (Sentenza delle Corte di Cassazione di Torino 8 agosto 1881; Comune di Gassino c. Chiesa; *Giur. Tor.* 1881, 637; *Bett.* 1881, 652).

— Le controversie concernenti azioni per ottenere l'inibizione di novelle opere nell'alveo di un fiume, o pubblico torrente per preteso nocumento ai fondi rivieraschi, non possono essere di competenza del potere giudiziario, quando le stesse furono permesse ed approvate dall'autorità amministrativa (*La Legge* 40, Trib. civ. di Salerno 14 maggio 1873; Vernieri c. Finanza).

— Le quistioni tra privati e la pubblica amministrazione in relazione a pretese di proprietà e correlative attinenze di possesso o servitù, circa la qualifica delle acque, sono di competenza giudiziaria nei limiti di dichiarazione di diritto, e senza che possa essere revocato o modificato l'atto amministrativo.

È per contro di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa il decidere del carattere dell'acqua; epperò e inoppugnabile dinanzi l'autorità giudiziaria la natura torrentizia di un corso d'acqua, così definito dall'autorità amministrativa, come lo è il giudizio da questa emesso sulla convenienza e sul modo di esecuzione delle opere di difesa nel torrente stesso.

Del pari, esorbita dalla competenza dell'autorità giudiziaria la domanda di inibizione di eseguirsi le opere decretate dall'amministrazione, salva l'azione pei danni derivati dalla esecuzione delle dette opere (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 13 marzo 1882; Comune di Mortara e Comune di Cerugnago c. Plezza Blesostri; *Corte S. Roma* 1882, 99; *La Legge* 1882, II, 441; *Bett.* 1882, p. sp., 198).

(*In senso contrario.*)

— Spetta alla competenza dell'autorità giudiziaria di emanare l'interdetto inibitorio per opere intraprese da un Comune sulla sponda di un fiume con divisamento di formare una palafitta per difendere taluni fondi di proprietà comunale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 21 maggio 1880; Consorzio della bealera di Alpignano e Caselette c. Comune di Chiavrie; *Corte S. Roma* 1880, 431; *La Legge* 1880, II, 325).

— Distrutto dalle acque il pennello costruito da un privato, previa autorizzazione prefettizia, sulla sponda di un torrente in difesa di un molino, l'autorità giudiziaria è competente a conoscere della domanda per la inibizione dei lavori intrapresi per la ricostruzione del pennello (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 14 maggio 1880; Pezzi c. Mazza; *Foro* I, 832).

1803. L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere della domanda diretta ad ottenere che siano censurate alcune opere eseguite in acque pubbliche dietro concessione, colla sorveglianza ed approvazione del Governo, e riconosciute, mediante decreto reale, di pubblico interesse, che se ne ordini quindi la modificazione e si attribuisca una indennità ai privati che dalle stesse si pretendono lesi.

L'incompetenza sta tanto nei rapporti della pubblica amministrazione che ha fatto la concessione per le opere lamentate, quanto in quelli del concessionario che queste opere ha eseguito. I cittadini non ponno *uti singuli* pretendere alla libera ed incondizionata navigazione nei corsi di acqua pubblici. *Uti universi* essi sono rappresentati dallo Stato, e perciò il loro interesse si compenetra con quello dell'universalità.

Quindi il fatto che alcune opere di pubblico interesse riescano di ostacolo alla libera ed incondizionata navigazione sopra un'acqua pubblica non costituisce violazione di un diritto civile così da fondare la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere delle conseguenze dannose del fatto stesso a senso dell'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo: trattasi, invece, in tal caso, della lesione di un semplice interesse, la quale non può mai costituire il fondamento di un'azione giudiziale per danni (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 18 dicembre 1883; Porricelli c. Società italiana per condotte d'acqua; *M. Trib. Mil.* 1884, 175; *La Legge* 1884, I, 529; *Annali* 1884, 292; *Ann. Amm. fin.* 1884, 183).

— L'autorità giudiziaria non può prendere ingerenza negli atti della pubblica amministrazione che ha ordinato il modo e il termine di costruire arginature e riparazioni ad un fiume (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 4 febbraio 1880; Provincia di Salerno c. Alfani; *Corte S. Roma* 1880, 863; *Gazz. Proc.* XV, 562).

1804. Spetta alla competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere della causa che ha per oggetto le conseguenze di un decreto del Prefetto, emanato in base all'articolo 124 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sull'uso delle acque di un fiume derivante da contratto, col quale a favore di privati il Demanio vendè loro alcuni molini e frantoi di ulive (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 3 gennaio 1879; Ascoli e Berti c. Finanze; *Corte S. Roma* 1879, 6; *La Legge* 1879, I, 91; *Giur. Tor.* 1879, 380).

1805. È incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione promossa contro un Comune dal proprietario di fondi lungo un torrente demaniale, colla quale intenda conseguire il risarcimento di danni causati da omessa costruzione di opere nell'alveo del torrente.

Il capoverso dell'articolo 124 della legge sui lavori pubblici prevede non la omissione, ma la costruzione d'opere già ricono-

sciute dannose dall' autorità amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 26 febbraio 1883; Comune di Gargano c. De Melli; *La Legge* 1883, I, 509; *Corte S. Roma* 1883, 532; *Annali* 1883, p. sp., 114; *Cons. Amm.* 1883, 353; *Boll. Amm. Nap.* 1883, 267; *Bollettino* 1883, 483; *Ann. Amm. fin.* 1884, 98).

1806. In materia di acque pubbliche l' art. 124 della legge sui lavori pubblici, non è di ostacolo che si proponga dinanzi all' autorità giudiziaria un' azione di danni per un' opera di già compiuta, della quale però non si richiegga la distruzione, nè la modificazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 28 ottobre 1882; Prefetto di Messina c. Ceraulo e Nochera; *Circ. Giur.* 1883, 167; *Annali* 1883, 339).

1807. L' articolo 124 della legge sui lavori pubblici non è applicabile allo sfalcio dell' erba; in quanto esso riferiscesi alle opere che nuociono al buon regime delle acque pubbliche e alla difesa e conservazione delle sponde; non, come lo sfalcio dell' erba, ad opere del tutto inocue e estranee all' uopo (*La Legge* 60, XII, Trib. di Mantova, 15 novembre 1871; *Finanze* c. Norza).

OSSEVAZIONI.

Il Consiglio di Stato col parere 6 giugno 1862 aveva già opinato che il privato, il quale allega un diritto allo sfalcio dell' erba sugli argini pubblici, può adire l' autorità giudiziaria se gli viene contestato dalla pubblica amministrazione, mediante avviso di proibizione.

Nello stesso parere opinò ancora che:

L' obbligazione di mantenere le arginature di un fiume include quella di conservarle per rimetterle in stato servibile dopo il termine del contratto.

Non può ammettersi che la vigente legge comunale nè espressamente, nè per estesa interpretazione autorizzi i Consigli comunali a formare regolamenti obbligatorii mediante l' approvazione sovrana intorno ad opere di ricostruzione e riparazione delle arginature esistenti lungo il torrente che attraversa l' abitato.

Alla formazione di tali regolamenti deve procedersi per via di consorzio da istituirsi con forme tutelari dei diritti dei privati e così col loro concorso nelle occorrenti deliberazioni (*La Legge*, 249, II).

1808. È competente l' autorità amministrativa in forza dell' articolo 124 della legge sulle opere pubbliche, a risolvere la controversia insorta sulla sussistenza di opere fatte nell' alveo di un fiume che si asseriscono nocive all' esercizio di una derivazione legalmente stabilita (*La Legge* 303, XIII, Decr. del Cons. di Stato 3 maggio 1873; conflitto Brizzi e Beniamè).

— È di competenza dell' autorità amministrativa lo statuire, il provvedere, ed anche, in caso di contestazione, il decidere delle

opere nocive al buon regime delle acque pubbliche, alle derivazioni legalmente stabilite per l'animazione dei mulini ed opifizzi, alle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini, come di ogni altra opera entro gli alvei e contro le sponde, sia che si discuta nel pubblico, sia nell'interesse privato.

Questa massima non può ricevere applicazione se non quando si tratti di una contestazione la quale chiami l'autorità giudiziaria a decidere, sia pure nei rapporti d'interesse privato, se una data opera sia nociva al buon regime delle acque pubbliche, e non permette quindi che si elevi conflitto di giurisdizione in una causa in cui si disputi fra due privati del diritto di operare il taglio delle piante in un terreno lungo il fiume, ancorchè questo si possa annoverare fra i fiumi di sponde variabili (Parere del Consiglio di Stato 25 aprile 1877; *Foro III*, 84).

1809. Sino a quando la lite rimane circoscritta nei limiti della domanda intesa a tutelare la proprietà privata, a fronte di un altro proprietario che ha sbarrato un canale, spetta all'autorità giudiziaria di provvedere, come di ragione, per la distruzione di opere dannose e che non riguardano gli interessi generali dei cittadini da doversi tutelare dalla pubblica amministrazione.

Se per poco la controversia potesse turbare il regolare corso delle acque, al Prefetto non mancano i mezzi legittimi per risolvere le quistioni tecniche che sorgessero circa la esecuzione delle opere e statuire sulle opere medesime che occorressero al buon regime delle acque (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 15 giugno 1881; *Sacerdote c. Valleggia*; *Corte S. Roma* 1881, 623).

1810. L'autorità giudiziaria non è competente a giudicare dell'ordine dato da un Sindaco di distruggere un condotto d'acqua costruito di nuovo sotto una strada comunale (Parere del Consiglio di Stato 29 gennaio 1876; *G. Cons. St. I*, 1121).

1811. Spetta all'autorità amministrativa provvedere e decidere sulla questione « se un concessionario di acque pubbliche abbia tratto una quantità d'acqua che eccede quella che venne fissata coll'atto di concessione ».

E spetta pure all'autorità medesima il provvedere per sopprimere i lavori fatti dal concessionario all'oggetto di trarne abusivamente l'acqua pubblica.

Ove il concessionario creda che i provvedimenti presi per ristabilire in pristino lo stato delle acque portino un'alterazione allo stato anteriore, quale doveva essere secondo l'atto di conces-

sione, dovrà ricorrere in tal caso all'autorità amministrativa superiore (*La Legge* 1875, II, 190, Cons. di Stato, 13 febbraio 1875, Marsella c. Prefetto di Terra di Lavoro).

1812. L'autorità giudiziaria è competente a pronunziare sopra contestazioni relative ai lavori che si facciano intorno a fiumi e torrenti anche all'effetto di revocare o modificare provvedimenti dell'autorità amministrativa, se le opere da queste approvate riguardano l'interesse dei privati, siano pure consorzii istituiti in ordine alla legge sui lavori pubblici (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 29 ottobre 1881; Consorzio idraulico di Sermide, c. Consorzio idraulico di Pilastri; *Annali* 1881, 347; *Bett.* 1882, 28).

1813. Sono di competenza dell'autorità amministrativa le sole contestazioni relative alle opere che riguardano il regime delle acque pubbliche, e non già quelle relative ad acque di proprietà privata, sebbene appartenenti al demanio (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 11 gennaio 1876; *Foro* I, 226).

— L'autorità giudiziaria è competente a conoscere delle controversie per riparazione o risarcimento di danni che un privato reclama contro altro privato per la distruzione di opere non aventi relazione a fiumi o torrenti di demanio pubblico o anche consorziale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 21 marzo 1878; *Mesiti* c. Murdocca; *La Legge* 1878, I, 268).

1814. L'autorità giudiziaria è incompetente a giudicare ed ordinare lavori allo scopo d'impedire ogni danno futuro che potesse derivare a possessi privati dall'artificiale incanalamento delle acque eseguito dalla provincia a difesa di una nuova strada (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 1 luglio 1884; Galdieri, Cinquegrana e Santangelo c. Provincia di Terra di Lavoro; *Corte di S. Roma* 1884, 621; *La Legge* 1884, II, 728; *Gazz. Proc.* XIX, 416).

1815. L'autorità giudiziaria è incompetente ad ordinare al concessionario di un porto natante su fiume o torrente di procurarsi i mezzi di accesso al porto a partire dalla sponda fissa del fiume o torrente, ossia nella parte di alveo che separa il porto dalla sponda fissa, come a determinare le opere a tal uopo occorrenti, il tutto ad impedire che si attraversi la proprietà privata recandovi danni e imponendovi indebite servitù (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 29 febbraio 1884; Debenedetti c. Comune di Castagnole e Varenzo; *Giur. Casale*, 1884, 108).

1816. L'autorità giudiziaria non è competente a nominare periti per determinare quali opere occorranno per la difesa di ter-

reni contermini a fiumi, ma può giudicare sulle domande per risarcimento di danni cagionati da simili opere (Parere del Consiglio di Stato 4 dicembre 1875; *G. Cons. St.*, I, 1030).

1817. Il giudicare se un argine sia, o no, respingente, compete soltanto all'autorità amministrativa (*La Legge*, 747, I, Consiglio di Prefettura di Alessandria, 14 novembre 1861).

1818. Ai termini della legge sulle opere pubbliche del 20 novembre 1859 il conoscere e il provvedere sopra il ripristinamento d'una strada o di un argine spetta alla sola autorità amministrativa esclusivamente ad ogni ingerenza dei tribunali (*La Legge* 84, III, Cons. di Stato 14 febbraio 1863; Comune di Valmacca).

819. La competenza a giudicare di un'opera fatta nell'alveo di un fiume deve desumersi dall'indole della domanda introduttiva del giudizio (Parere del Consiglio di Stato 30 dicembre 1876; *La Legge* 1877, II, 288; *Giur. Cons. St.* II, 645).

1820. Le sole questioni che la legge sottrae alle prescrizioni dei tribunali relativamente al regime delle acque pubbliche sono quelle già decise in via amministrativa quando si promuove l'azione (*La Legge* 263, XIII: C. C. di Firenze 15 maggio 1873; Consorzio Gorgon-Medio c. L'Arca di S. Antonio di Padova).

1821. Quando per la posizione dei luoghi, pel volume delle acque e per altre circostanze, la competente autorità amministrativa ha riconosciuto che un corso d'acque forma parte del pubblico demanio, e ne ha determinato il corso naturale, ed ha vietato alcune opere nell'alveo o lungo le sponde come pregiudizievoli al buon regime delle acque pubbliche, quel giudizio *tecnico amministrativo*, emesso nel pubblico interesse, non può essere soggetto a revisione innanzi l'autorità giudiziaria.

In tal caso anche la domanda di rimborso di danni allora soltanto rientrerà nella competenza dell'autorità giudiziaria, quando, riconosciuta la legittimità dell'atto amministrativo, non si chiegga la revisione di quel giudizio di estimazione, ma si elevi la disputa se il danno patito pel pubblico interesse dia luogo a compenso, come per espropriazione a causa di utilità pubblica (articolo 438 del Codice civile), o sia un limite imposto per legge alla proprietà privata nel suo esercizio senza diritto a compenso (articolo 436).

Ad ogni modo le questioni di diritto privato tra i proprietari rivieraschi, la domanda di indennizzo di danni per l'opera che uno od altro di loro abbia fatto nell'alveo o contro la sponda del fiume, sono di ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria.

Solo in questi casi non può il privato anche dopo la decisione dell'autorità giudiziaria, provvedere da sè a far distruggere opere nell'alveo, o lungo le sponde del fiume senza il consentimento dell'autorità amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 19 aprile 1880; Favora Verderame e Prefetto di Trapani c. Pilati Maccagnone; *Foro I*, 356).

— L'articolo 124 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 (allegato *F*) non deroga la legge sul contenzioso amministrativo della stessa data (allegato *E*), ma determina i confini delle attribuzioni dell'autorità amministrativa e giudiziaria in materia di acque pubbliche.

L'autorità amministrativa giudica delle questioni di convenienze tecniche, quella giudiziaria delle questioni di *mio e tuo*.

Consequentemente spetta all'autorità giudiziaria il conoscere delle azioni proposte dai privati contro la pubblica amministrazione per ottenere il risarcimento dei danni cagionati, sia dall'esecuzione di opere, sia dalla omissione o trascurata manutenzione di lavori che essa era tenuta ad eseguire o conservare.

Il divieto che la parte finale dell'articolo 124 sopra citato fa all'autorità giudiziaria di risolvere nuovamente questioni già risolte in via amministrativa va limitato al solo caso in cui l'autorità amministrativa abbia giudicato nei *limiti della sua competenza*, non estendendosi a quello in cui abbia pronunciato su questioni di diritto civile, la cui cognizione spetta assolutamente all'autorità giudiziaria. È ammissibile quindi una perizia giudiziale per constatare il danno e la sua causa, ed il giudice può anche ordinarla d'ufficio (Sentenza della Corte d'Appello di Lucca 3 settembre 1880; Comune di Pisa c. Ministero dei lavori pubblici; *Bett.* 1880, 752; *Filangieri* 1880, 430; *La Legge* 1881, 162).

— Il disposto dell'articolo 124 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato *F*), che dichiara di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa lo stabilire e provvedere sulle opere che nuociono al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde, non esclude che possa proporsi davanti l'autorità giudiziaria l'azione per risarcimento di danni cagionati ad un fondo privato dalle opere contemplate nell'articolo medesimo (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 15 gennaio 1880; Della Valle c. Comune di Susa; *Corte S. Roma* 1880, 119; *Annali* 1880, p. sp., 86; *La Legge* 1880, II, 205; *Bett.* 1880, 432; *G. Trib. Nap.* XXX, 436).

— L'articolo 124 della legge sui lavori pubblici, mentre riserva all'autorità amministrativa di provvedere sulle opere riguardanti il regime delle acque pubbliche, lascia all'autorità giudiziaria, anche laddove mancano rapporti contrattuali, il conoscere dei relativi provvedimenti non allo effetto di revocarli, o impedirne la esecuzione, ma per pronunciare sulle conseguenze dei medesimi in relazione a privati cittadini, in quanto abbiano loro arrecato un danno patrimoniale e leso un diritto civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 4 marzo 1882; Carena c. Ministero dei lavori pubblici; *Annali* 1882 p. sp. 36; *Corte S. Roma* 1882, 129; *La Legge* 1882, II, 403; *Bett.* 1882. p. sp., 151; *Bollettino* 1882, 301).

— L'articolo 124 della legge sui lavori pubblici non può invocarsi per sollevare conflitto di attribuzione fra l'amministrazione e l'autorità giudiziaria, qualora trattasi non di contestazione se una data opera nuocia al buon regime di un'acqua pubblica, ma di domanda di risarcimento di danni, i quali possono essere la conseguenza dell'opera stessa. In questo caso la questione deve essere portata innanzi ai tribunali (Parere del Consiglio di Stato 28 giugno 1877; *Giur. Cons. St.* II, 989).

— La questione se le opere eseguite da un privato sopra un pubblico corso d'acqua, rechino o no danno ad un altro privato, il quale alleghi delle ragioni acquistate per titolo e possesso, è questione di diritto civile, di cognizione dei tribunali ordinarii (*La Legge* 195, XIV; C. d'Appello di Torino, 28 marzo 1874; Prefetto di Torino c. Goody).

— Qualora una data concessione rechi danno ad un privato, il giudizio dev'esserne devoluto ai tribunali ordinarii.

Chi ha ricevuto danno da un atto della pubblica amministrazione, ha facoltà di ricorrere ad un tempo e per via amministrativa e per via ordinaria; il ricorso per la prima via, anche se rigettato, chiude l'adito alla seconda (*La Legge* 255, XI; C. di Appello di Napoli 5 settembre 1871; Viscogliosi c. Rocesinger).

— È competente l'autorità giudiziaria a conoscere se il diritto di taluno venga ad esser pregiudicato dall'attuazione di una concessione, fatta dal Governo ad un terzo, di derivare una data quantità di acqua da un fiume; e se con la concessione medesima siensi pregiudicati i diritti che si pretendono da esso quesiti, ad oggetto però di ottenere un indennizzo per quei diritti che fossero stati lesi; ma non mai per conseguire che sia vietato al terzo di valersi della concessione.

Quand'anche, fatta dal Governo ad un privato la concessione di una derivazione d'acqua da un corso pubblico, colla debita riserva dei diritti dei terzi, spetti all'autorità giudiziaria il definire fra il concessionario ed i terzi le contestazioni di diritto che sono indipendenti dalle questioni sul buon regime dell'acque, cessa tale competenza quando colla domanda si mira per di più ad impedire la piena esecuzione di opere che furono ordinate per pubblico interesse dalla pubblica amministrazione (Sentenza della Corte di Appello di Venezia 1 maggio 1884; Bottagisio c. Comune di Verona; *Temi Ven.* 1884, 290; *Bett.* 1884, 286; *Bollettino* 1884, 397; *Ann. Amm. fin.* 1884, 42).

— L'autorità giudiziaria è competente in materia di risarcimenti di danni arrecati ad alcune proprietà da mala costruzione di lavori fluviali per parte di una società ferroviaria (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 6 luglio 1876; *Foro*, I, 1268).

— L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione per risarcimento del danno privato arrecato da opere fatte nel fiume o contro le sue sponde, e perciò anche ad ordinar perizie per la prova della esistenza, causa ed estensione del danno medesimo; ma è incompetente a conoscere del danno arrecato o sovrastante agli argini, e delle opere necessarie a riparare il primo e a prevenire il secondo (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 13 febbraio 1879; Margara ed altri c. Consorzio della Malpensata; *Foro* I, 538).

— Spettano alla cognizione dei tribunali ordinarii le questioni relative al risarcimento dei danni cagionati dai lavori fatti alle acque pubbliche per opera della pubblica amministrazione.

Ma i provvedimenti dell'amministrazione relativi ai detti lavori non sono rivocabili che dall'autorità che gli ha emanati.

Tuttavia l'autorità giudiziaria ha sempre il diritto di ordinar perizie per verificare i danni derivanti dalle opere sulle acque pubbliche ai fondi limitrofi, e dichiarare in via preventiva il loro ammontare; salvo però che non si tratti di opere di difesa.

L'aver proposto un reclamo in via amministrativa non è di ostacolo ad un procedimento per indennità dinanzi ai tribunali ordinarii (*La Legge* 1875, II, 184; C. d'App. di Casale 16 gennaio 1875, Società dei canali Cavour c. Consorzio dei canali di Morano).

— L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dei danni risentiti da un privato per un'opera intorno alle acque pubbliche, o per la conservazione dei ripari di esse.

Nè deve attendere la previa dichiarazione dell'autorità amministrativa, che deve conoscere soltanto se esista danno pubblico (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 30 ottobre 1883; Ministero dei lavori pubblici c. Consorzio Vespara Presciane; *Temi Ven.* 1883, 547; *La Legge* 1884, I, 170; *Annali* 1883, 574; *Bollettino* 1883, 544; *Ann. Amm. fin.* 1884, 73).

— L'autorità giudiziaria e non l'amministrativa, è competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione del diritto di fare uso delle acque di due torrenti per animare un nuovo opificio, salvo mantenendo il regime delle acque e l'alveo dei torrenti, tanto più che le opere esistenti in detti alvei erano consentite dai relativi titoli, che non era necessaria alcuna nuova concessione per l'uso di quelle acque, il quale indebitamente si era vietato dal Ministero delle finanze, colla pretesa di un annuo canone, e dal Prefetto che aveva fatta contestare una contravvenzione per uso abusivo di quelle acque stesse ed aveva ingiunto di abbattere le suindicate opere (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 10 agosto 1882; Finanze c. Prefettura di Benevento e Izzo; *Corte S. Roma* 1882, 858; *Ann. Amm. fin.* 1883, 93).

— Le questioni relative al risarcimento dei danni causati da opere idrauliche, sono di competenza dell'autorità giudiziaria, sia che derivino da lavori irregolari e dannosi riconosciuti come tali dalla stessa autorità amministrativa, sia che derivino dall'essersi la manutenzione e costruzione delle opere necessarie trascurate da chi aveva l'obbligo di farle (*La Legge* 263, XIII; C. C. di Firenze 15 maggio 1873; Consorzio Gorgon-Medio c. l'Arca di S. Antonio di Padova).

— L'autorità giudiziaria è competente pei danni cagionati da una diga fatta attraverso l'alveo di un fiume (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 14 agosto 1876; *Temi Ven.* 1876, 348).

— È di competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere di domande di risarcimento di danno dato dall'autorità amministrativa con provvedimenti in materia di manutenzione di dighe ed acque pubbliche, e di contemporanea dichiarazione del diritto del privato a valersi di quelle acque (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 28 dicembre 1883; Prefetto di Lucca c. Bucchianeri e Balestrieri; *Foro* 1884, I, 514).

— L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della domanda tendente a far dichiarare che dalla costruzione di opere in un fiume o torrente disposte dall'autorità amministrativa viene lesa un diritto e che si fa luogo a pronunciare un'indennità.

Soltanto le è disdetto revocare o modificare il provvedimento dell'autorità amministrativa circa le dette opere.

Questo provvedimento deve essere impugnato con ricorso all'autorità competente amministrativa.

L'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione ed anche la distruzione di opere intraprese da un privato sopra le sponde di un fiume o torrente, fosse pure con autorizzazione amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 16 luglio 1887; *Foro I*, 1082).

— Chiesto in giudizio il rifacimento dei danni derivati dalla costruzione di un ponte sul fiume, il fondamento, la natura e lo scopo dell'azione non cangia se gli attori dichiarano di rinunziarvi, qualora la pubblica amministrazione eseguisca le opere necessarie per impedire i danni lamentati.

Non ostante tale dichiarazione, la domanda rimane di competenza giudiziaria.

L'articolo 124 della legge sui lavori pubblici non deroga alle norme sancite dalla Legge sul contenzioso amministrativo, ma determina soltanto i confini delle due competenze in materia di acque (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 4 luglio 1878; Valleggia-Turnon c. Finanze; *Bett.* 1878, 1036; *La Legge* 1879, II, 4).

— L'articolo 124 della legge sulle opere pubbliche non impedisce che colui il quale fu danneggiato dalle acque, in conseguenza della rottura di ritegni costruiti intorno ad un fiume per dare il sottopassaggio ad un cavo, adisca l'autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni avvenuti e la esecuzione di opere che impediscano i danni futuri (*La Legge* 185, XII; C. di Appello di Torino 22 aprile 1872; Canale Cavour c. Gautieri ed altri).

— L'autorità giudiziaria è competente a giudicare dei danni cagionati alla proprietà privata dallo straripamento di un fiume e ad ordinare il ristabilimento *in pristinum* della stessa proprietà danneggiata (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 29 luglio 1878; Amministrazione delle bonifiche, ecc., c. Sperino; *Bett.* 1878, 947; *Annali* 1878, p. sp., 214; Corte S. Roma, 1878, 631).

— L'autorità giudiziaria è competente a giudicare sull'azione d'indennità che i proprietari degli argini di un fiume domandano al Ministero dei lavori pubblici per essersi abbattute delle piante,

rimosse delle siepi, impedita la falciatura delle erbe e introdotte altre servitù sugli argini in seguito ad ordinanza del Prefetto, senza però opporsi a questa ordinanza (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 7 giugno 1878; Bernardinelli c. Ministero dei lavori pubblici; Corte S. Roma 1878, 728; *Annali* 1878, p. sp., 209; *La Legge* 1878, II, 312).

1822. Chi è stato danneggiato da opere pubbliche fatte nell'alveo o sulle sponde di un'acqua pubblica, ha diritto di chiedere all'autorità giudiziaria il risarcimento dei danni.

Non è necessario, per promuovere tale azione, che la parte danneggiata abbia fatto preventivamente riconoscere e dichiarare dall'autorità amministrativa l'indole dannosa dell'opera eseguita (*La Legge* 1875, I, 451; C. d'app. di Torino, 29 dicembre 1874; Castegno c. Della Zeppa).

1823. Le RR. Finanze sono tenute di fare quanto occorre, affinchè siano evitati i danni derivanti alla proprietà privata dalle opere da essa costrutte sulle sponde delle acque (Codice civile, articolo 1151).

Nè ad esimere le RR. Finanze da un tale obbligo varrebbe la circostanza che quelle opere siano state eseguite per evitare pericoli che le acque medesime presentassero a danno del pubblico, quando altrimenti si poteva a questi pericoli porre riparo (*La Legge* 999, XI; C. d'Appello di Torino 21 maggio 1866; Finanze c. Lanza).

1824. Il Governo è tenuto a risarcire i danni per piene straordinarie di fiumi e torrenti occorsi in opere extra-contrattuali (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 2 marzo 1883; Ministeri dei lavori pubblici e del Tesoro c. Guastalla; *Foro* I, 474).

1825. L'azione per risarcimento di pretesi danni arrecati da opere eseguite dallo Stato nel corso di un fiume è ammissibile anche quando l'autorità amministrativa non abbia prima espresso il suo giudizio sulle opere medesime, e non le abbia riconosciute dannose (*Legge sui lavori pubblici* 20 marzo 1865, art. 124) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, 9 settembre 1886; Labonia e De Angelis c. Ministero dei lavori pubblici e Provincia di Cosenza).

OSSERVAZIONI.

Con questa sentenza fu annullata quella della Corte d'Appello di Catanzaro che qui riassumiamo:

L'azione per risarcimento di pretesi danni arrecati da opere eseguite dallo Stato nel corso di un fiume è inamissibile se l'autorità amministrativa non ha prima espresso il suo giudizio sulle opere medesime e non le ha riconosciute dannose (Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, 9 gennaio 1885; Labonia e De-Angelis c. Provincia di Catanzaro e Ministero dei lavori pubblici).

1826. Le disposizioni che intorno al regime delle acque prendono i funzionarii amministrativi entro la cerchia delle loro funzioni non possono impegnare lo Stato a risarcire i danni che altri ne soffrisse.

Questi danni debbono venire compensati da coloro cui incombeva l'esecuzione delle opere ordinate, a seconda della categoria alla quale queste ultime appartengono, e da quelli che ne trassero profitto (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 21 febbraio 1883; Montecchi c. Prefetto di Mantova; *Foro I*, 175).

1827. Per le opere di arginamento delle acque pubbliche, la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire i danni da essa causati ai privati per proprio fatto o colpa (Sentenza della Corte di Appello di Genova 31 dicembre 1878; Ministero dei lavori pubblici c. Brignole, Casanova, Picasso; *Eco Gen.* 1879, I, 55).

1828. La legge sui lavori pubblici abrogò tutte le leggi e i regolamenti ad essa contrarii, e solo conservò le disposizioni e consuetudini precedenti in quanto non fossero ad essa contrarie.

Quando trattasi di opera sui corsi di acque, tale da immutarne lo stato attuale, il possessore adiacente deve ottenere un risarcimento dei danni, ai quali la sua proprietà va esposta, sebbene tale diritto non abbia, quando si tratti di lavori occorrenti per la conservazione dell'alveo.

E ciò ha luogo anco quando si tratti di lavori ordinati nell'interesse pubblico, in ordine agli articoli 64 e seguenti della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 12 febbraio 1880; Casa Reale c. Ufficio dei fiumi e fossi di Pisa; *La Legge* 1880, II, 104; ¹ *M. Giud.* Ven. 1880, 243; *Annali* 1880, III; *Temi* Ven. 1880, 393; *Bett.* 1880, 1024).

¹ V. anche il n. 1705.

OSSERVAZIONI.

Il *Foro* (*Rep.* 1880, v. *Acque*, n. 38-40), la riporta colla vera data del 12 febbraio, mentre nel *Repertorio della Legge*, 1875-1886, v. *Opere pubbliche*, n. 11-13, si riporta colla data del 22 febbraio.

1829. La necessità dell'autorizzazione governativa per le opere da costruirsi sulle sponde e nell'alveo di un fiume o torrente e per le modificazioni da farsi alle opere medesime, non pregiudica l'azione del privato pel danno derivatogli dalle stesse opere.

Però non vi è responsabilità del danno solo perchè le opere non siansi eseguite in conformità del decreto amministrativo, semprechè venga provato che il danno è indipendente dalle variazioni fatte e che sarebbe veramente avvenuto senza di queste.

Una straordinaria piena del fiume, eccedente ogni previsione ed ogni memoria d'uomo, costituisce un caso di forza maggiore che esclude ogni responsabilità.

La prova può darsene per mezzo di testimoni, se si tratta di fatto avvenuto molti anni addietro, il quale non abbia lasciato traccia che ne renda possibile l'accertamento per mezzo di perizia (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 21 dicembre 1881; Comune di Pinerolo c. Vagnone; *Giur. Tor.* 1882, 182).

1830. Nel giudizio pei danni derivati da opere state dichiarate dall'autorità amministrativa contrarie al buon regime delle acque e illegittime, questa decisione amministrativa non può più formare oggetto di discussione avanti i tribunali.

Sebbene le leggi riguardanti il buon regime delle acque pubbliche siano dettate nell'interesse generale, ed il privato possa non avere azione per ottenerne direttamente l'osservanza, ciò non toglie che la contravvenzione alle medesime, accertata dall'autorità amministrativa, ove sia causa di danno al privato, costituisca un fatto illecito che assoggetta l'autore di essa al risarcimento del danno dato.

È risarcibile anche il danno proveniente da caso fortuito se questo fu preceduto da colpa.

Applicazione al caso di opere dichiarate illegittime dall'autorità amministrativa, colle quali praticandosi degli scavi in prossimità di un torrente, siane seguito il disalveo di questo con danno di altri, sebbene vi possa avere concorso anche la insolita irruenza

delle acque, ed anche le nuove opere eseguite dal Genio civile intese a prevenire le conseguenze di quelle.

In questo caso il malfatto del Genio civile non libera l'autore delle opere illecite dall'obbligo di risarcire il danno, e solo potrebbe attribuirgli un'azione di regresso ove ne concorressero gli estremi (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 febbraio 1884; Franzini c. Salivetto; *Giur. Tor.* 1884, 326).

— Sebbene gli atti contrarii alle leggi e discipline amministrative sul regime delle acque pubbliche costituiscano una contravvenzione di giurisdizione penale, ciò non toglie che se i detti atti non ledano soltanto un interesse generale, ma offendano altresì l'interesse privato degli utenti delle acque e i diritti relativi, compete eziandio ai privati danneggiati l'azione civile per ottenere la riduzione in pristino od almeno la riparazione del diritto offeso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 febbraio 1884; Ugolotti c. Lalatta; *Giur. Tor.* 1884, 295).

1831. Del provvedimento amministrativo che ordina la distruzione dell'opera perchè nociva al buon regime delle acque pubbliche, o alla navigazione ed alla animazione degli opifici esistenti sulle medesime, l'autorità giudiziaria non può altrimenti discutere e deve ritenere in genere l'esistenza del danno.

A pronunciare sulla domanda di risarcimento, l'autorità giudiziaria ha tuttavia facoltà di esaminare se colui che fece l'opera la eseguì *jure* o *injuria*, e se il danno sia da ascriversi o no a di lui colpa.

Ordinatasi quindi dall'autorità amministrativa la distruzione di un'opera fatta in seguito a sovrana concessione da un privato sul fiume, come nociva agli opifici di altro privato, non eccede la competenza dell'autorità giudiziaria il magistrato che esamina se l'opera fu eseguita o no nei limiti della concessione sovrana, e, ritenuta l'affermativa, assolve l'autore dell'opera dalla domanda dei danni proposta dal danneggiato.

Il vedere se per escludere la responsabilità di chi fece l'opera bastasse che egli non avesse sorpassati i limiti della concessione, ovvero occorresse anche esaminare se il danneggiato avesse azione per rifacimento di danni contro colui che col fatto proprio aveva leso un suo diritto anteriormente acquistato, è quistione di merito che va risolta dalla Cassazione territoriale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 7 maggio 1884; Finanze c. Fabbricotti; *La Legge* 1884, II, 363; *Corte S. Roma* 1884, 926).

1832. Il privato non può opporsi alle prescrizioni dell'autorità amministrativa per la demolizione di opere fatte nelle acque pubbliche, se non in quanto ne rimanga pregiudicato un suo diritto garantitogli dalla legge.

La condizione del danno reale o temuto era richiesta dal diritto romano per potersi cogli interdetti impedire la costruzione dall'opera nel fiume o pretenderne la distruzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 17 maggio 1876; *G. dei Trib.* di Mil. 1876, 894).

1833. L'azione di rivalsa dei danni derivati ai fondi dalle nuove concessioni fatte per arginare le acque di un fiume dalla Società di ferrovie cessionaria dell'esercizio di una strada ferrata, è bene rivolta contro essa Società, senza che debba spiegarsi contro lo Stato proprietario di detta strada ferrata (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 19 maggio 1882; Ferrovie Meridionali c. Principe di Piedimonte; *Γαζ. Proc.* XVII, 557; *La Legge* 1883, I, 274).

1834. Se colla costruzione di un ponte sopra un fiume viene a gacionarsi rigurgito delle acque, l'amministrazione è bensì tenuta a modificare le opere fatte, in modo che i danni vengano a cessare; ma devesi in tale contingenza tener conto anche dei danni a cui nei tempi addietro andavano soggetti i terzi per fatto del fiume, non potendo l'amministrazione che ha eseguite le opere essere tenuta a rendere migliore la loro condizione (*La Legge* 727, I; Cons. di Stato 8 aprile 1861; Amministrazione dei lavori pubblici c. Rolando).

SEZIONE QUARTA.

Scoli artificiali.

SOMMARIO.

1835. Azione colla quale si tende ad ottenere la inibizione di lavori danneggianti il diritto privato, ordinati da una congregazione per scoli: è azione civile.

1835. Mentre l'articolo 1 della legge 20 marzo 1865 abolì tutti i tribunali speciali, investiti di giurisdizione amministrativa, l'articolo 2 riferì alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali sia questione di diritti civili o politici comunque vi possa essere interessata una pubblica amministrazione.

L'azione colla quale si tende ad ottenere la inibizione di lavori danneggianti il diritto privato, ordinati da una congregazione per scoli, è azione civile deferita all'autorità giudiziaria, siavi o non siavi stata per quei lavori l'approvazione del Prefetto (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 12 febbraio 1880; Congregazione Consorziale in Ferrara c. Società delle bonifiche dei terreni ferraresi; *R. Giur. Bol.* 1880, 74; *Gazz. Leg.* 1881, 196).

SEZIONE QUINTA.

Derivazione ed uso di acque pubbliche in generale e derivazioni per usi irrigui.

§ I. DERIVAZIONE ED USO DI ACQUE PUBBLICHE IN GENERALE.

a) Preliminari.

SOMMARIO.

- 1836 e 1846. Fiumi navigabili e non navigabili: sono tutti dichiarati di proprietà pubblica e n'è permessa la derivazione delle acque.
1837. Facoltà di regolare il corso e il godimento delle acque pubbliche: spetta all'autorità amministrativa.
1838. Acqua pubblica: riparto fra i proprietari riverani; non spetta all'autorità amministrativa.
1839. Acqua dei fiumi che sopravanza all'uso pubblico ed è concessa ad uso privato: va soggetta alla legge civile.
1840. Alveo dei fiumi e torrenti: non è considerato come parte integrante dei fondi fronteggianti.
1841. Anche da un canale di pubblica ragione puossi acquistare diritto di derivazione di una roggia: non dà luogo a divisione di roggia l'uso speciale dell'acqua per un dato opificio.
1842. Concessionario di una determinata quantità di forza motrice che si obbliga di costruire i meccanismi necessari per usufruirla tutta: meccanismi insufficienti allo scopo; non può pretendere una quantità d'acqua maggiore di quella che può essere smaltita dai suoi meccanismi, ecc.
1843. Acquedotti pubblici: si presumono costruiti a titolo di proprietà; cunicolo per la derivazione dell'acqua; costituisce un accessorio del fondo a vantaggio di cui l'acqua si deriva; gli acquedotti pubblici non si acquistano colla prescrizione.
1844. Acque del Serino: proprietari concessionarii dell'uso delle acque lungo il corso del fiume; proprietari delle sorgenti; espropriazione per pubblica utilità; indennità.
1845. Fontane pubbliche: sono fuori di commercio; uso delle acque sovrabbondanti; non si acquista per prescrizione.

b) *Acquisto del diritto di derivazione ed uso di acque demaniali: concessione governativa; prescrizione.*

- 1846 e 1836. Uso pubblico delle acque dei fiumi: Codice civile francese e legislazione civile napoletana; Cod. civ. italiano; permesso governativo condizionato all'obbligo nel concessionario di soggiacere a tutte le variazioni che i lavori di pubblico interesse rendono necessarie; proprietario del fondo servente; manufatto; distruzione per forza maggiore; ricostruzione di una chiavica di scolo, ecc.
1847. Acqua: carattere demaniale; lo conserva finchè scorre nel fiume.
1848. Per definire quali siano le acque pubbliche, per la derivazione delle quali è necessario la concessione governativa, debbonsi seguire le regole del Codice civile: attribuzioni dell'Autorità amministrativa; diritti ed obblighi dei privati; legge sui lavori pubblici; quando non è necessario decreto di concessione, ecc.
- 1849 e 1853. Patenti ducali 16 dicembre 1678 e regie costituzioni del 1770: proibizione dell'uso delle acque dei fiumi a chi manchi di legittimo titolo, ecc.; possesso immemorabile.
1850. Leggi abolitive della feudalità in Sicilia: annullamento dei diritti sulle acque delegati al feudatario; diritto al godimento delle acque demaniali già destinate al servizio del fondo prima della concessione in feudo; godimento di diritto; godimento di fatto.
1851. Provincie meridionali: i soli fiumi navigabili appartenevano al demanio; i torrenti eran di ragione privata; Cod. civ. italiano; diritto di derivazione acquisito al giorno della sua promulgazione; dev'essere rispettato.
1852. Col riconoscere un diritto di derivare acqua in un dato tratto di fiume non si viola il principio della demanialità, ecc.: legittimità del *jus prohibendi* del privato rispetto al suo *jus derivandi*, nel senso che a questo lo Stato non possa nuocere.
- 1853, 1849 e 1902. Il principio d'inalienabilità e d'imprescrittibilità dei beni demaniali non impediva sotto le antiche leggi piemontesi che potesse acquistarsi l'uso di acque dei fiumi per concessione o per possesso immemorabile: il diritto così acquistato non può essere pregiudicato da successiva concessione fatta dal demanio ad un utente superiore.
1854. Diritto di derivare acque d'un pubblico canale: dev'essere constatato da titolo scritto o dall'uso ultratrentenario a mezzo d'opere permanenti e visibili.
1855. Concessioni dell'uso d'acque demaniali per l'intero loro volume ed a perpetuità mediante canone irredimibile: non sono d'indole precaria e revocabile; ma i concessionarii possono esserne espropriati per pubblica utilità.
1856. Proprietario riverano: diritto all'uso delle acque che scorrono naturalmente lungo il suo fondo; purchè non si tratti di acque pubbliche, ecc.; antiche concessioni, ecc.
1857. Opifizzii animati da acque pubbliche: obbligo di ottenere apposita concessione nel caso in cui intendasi variare la forma delle opere autorizzate, ecc.; concessione sovrana di costruire un molino e di esercitarlo con acque demaniali; il concessionario non può far variazioni senza l'intervento del demanio, ecc.

1858. Derivazione di acque dal fiume per uso proprio: autorizzazione.
1859. Salto d'acqua derivato da un fiume: presuppone la concessione governativa.
1860. Proprietario di un canale di derivazione da un fiume: concessione al vicino di potersi servire dell'acqua di quel canale, ma limitatamente; non può il vicino giovare della concessione ripudiandone le modalità.
1861. Proprietario di beni limitrofi ad un corso d'acqua pubblica: facoltà concessa da uno statuto di farne derivazioni; non è un vero diritto, occorrendo a ciò un titolo legittimo, ecc.; provincie parmensi, ecc.; acqua privata che s'immette in un rivo pubblico.
1862. Il possesso del diritto di usare delle acque può darsi anche rispetto ad acque pubbliche, ecc.
1863. Concessione di derivare una quantità d'acqua dalla propria roggia, a patto che il concessionario immetta nella roggia stessa altra quantità d'acqua da un dato canale o fiume: patto di decadenza; obbligo del giudice.
1864. Godimento delle acque pubbliche per usi privati: è subordinato alla concessione amministrativa; prova del modo d'acquisto; concessioni antiche a titolo oneroso; sono tuttora valide.
1865. Domanda di concessione d'acqua, della quale si è già in possesso: è indizio della mancanza di titolo; diritto del Governo di determinare le modalità del godimento nelle concessioni d'acqua.
1866. Uso di un'acqua pubblica senza concessione o senza pagamento di canone: obbligo di rifondere al demanio il corrispettivo defraudatogli.

c) Diritto del concessionario di non essere pregiudicato da nuove concessioni governative. Rivalsa per danni. Revocabilità e modificabilità della concessione.

- 1867 e 1890. Concessione a titolo oneroso di acqua da un fiume: dà diritto di impedire al demanio di far delle nuove concessioni in danno di quella già fatta; uso perpetuo di una quantità d'acqua; costituisce perciò una servitù reale, ecc.
1868. Anche dai canali pubblici si può acquistare diritto di derivazione di una roggia: l'esercizio di tale diritto non può essere turbato dalla pubblica amministrazione con nuove opere, ecc.
1869. Concessionario di una presa d'acqua danneggiato nel godimento: ha diritto di rivolgersi contro l'autore del danno.
1870. Concessionario di derivazione d'acqua: non può chiamar la pubblica amministrazione in rilievo nell'azione dei terzi che protestano pei danni derivanti dalle opere inerenti.
1871. Possesso dell'acqua concessa dal demanio ad un determinato scopo e revocabile d'anno in anno senza compenso: è pei concessionarii un possesso precario, ecc.
- 1872 e 1914. Concessioni delle acque demaniali: sono atti d'impero revocabili, ecc.; concessione a titolo oneroso; diritto nel concessionario alla restituzione del prezzo sborsato in caso di revoca.
1873. Presa d'acqua meramente tollerata dal Governo: questo ha diritto a modificarlo a spese degli utenti che vogliono continuare a goderne.

d) *Ruolo degli utenti. Tassa, gabella, canone o contributo d'acqua. Misura dell'acqua. Concorso dei contenti nelle spese di manutenzione del cavo derivatore, ecc. Consorzio di contenti: adunanze.*

1874. Riconoscimento in taluno del diritto di usare delle acque di un fiume: obbligo della Giunta municipale di comprenderlo nel ruolo degli utenti, ecc.
- 1875 e 1876. Ruolo regolarmente formato: riscossione della tassa d'acqua fatta dall'esattore da varii utenti: il Comune non può deliberarne la restituzione; l'obbligo del pagamento della tassa è fondato sul riflesso di non far pesare sulla generalità dei contribuenti ciò che si gode da alcuni privati.
1877. Bando doganale del 1777 che toglie la instabilità delle gabelle d'acqua: è tuttora in vigore.
1878. Comune proprietario di un acquedotto pubblico: se ha diritto d'imporre un contributo agli utenti, sia *intra* che *extra moenia*.
1879. L'autorità comunale può intervenire anche per regolare il corso e l'uso di acque di ragion privata: tale facoltà non include il diritto di tassare l'uso di quelle.
1880. Acque comunali: corrisposta pagata dagli utenti; tassa di ricchezza mobile.
1881. Misura stabilita per determinare la quantità dell'acqua: diritto siculo; uso di misurare le acque nel giorno di S. Paolino o Palino; non riguarda coloro che hanno diritto ad una quantità determinata di acqua; diversa misura per le acque di città e quelle di campagna, ecc.
1882. Più utenti della stessa acqua pubblica: rapporti giuridici; spese necessarie o utili; rivalsa; perizia; fatti remoti; traccie.
1883. Consorzio d'interessati nella derivazione di acqua: condizioni per l'esistenza giuridica; Comune; facoltà di assumere la rappresentanza legale di un consorzio di comunisti interessati nella derivazione, ecc.
1884. Utenti di un'acqua pubblica: adunanza in cui non ne è rappresentato il maggior numero; illegalità.

e) *Acque comunali.*

(V. anche i num. 1880 e 1897.)

- 1885 a 1888. Proprietà dell'acqua concessa agli uomini di un Comune con atto sovrano: non costituisce un bene patrimoniale del Comune, ma un bene di uso pubblico; inalienabilità, ecc.; la caratteristica delle acque di *bene di uso pubblico* non vien meno per ciò che il Comune ne regoli l'uso e la distribuzione; imprescrittibilità della proprietà e del modo di usarne; l'inalienabilità delle acque d'uso pubblico comunale non si estende alla porzione eccedente i bisogni, la quale è prescrivibile.
- 1889 e 1891. Acque appartenenti ad un Comune: non possono considerarsi come d'uso pubblico; le acque patrimoniali dei Comuni non sono soggette all'alta sorveglianza governativa; azione di reintegrazione.

- 1890 e 1867. Comune che concede a titolo oneroso una quantità d'acqua: deve risarcire il danno derivante dalla mancanza di parte della forza motrice concessa; ulteriori concessioni; non possono recar pregiudizio alle anteriori.
- 1891 e 1889. Autorità amministrativa: incompetenza a decidere di un'azione del Comune allo scopo di tutelare l'integrità del diritto di derivazione d'acqua.
1892. Concessione di un'acqua di ragion comunale: non è di competenza della Giunta municipale.
1893. Concessione fatta da un Comune ad un privato dell'uso delle acque pluviali che scorrono sopra una strada pubblica e la danneggiano: non può considerarsi come alienazione di un bene comunale.
1894. Concessione d'acqua: Comune; obbligo di restituire tutte le acque sovravanzanti; va limitato alle acque di sua attuale proprietà.

f) Regolamenti d'uso delle acque comunali.

1895. Antichi regolamenti locali circa d'uso delle acque: non sono stati abrogati dalla legge sulle opere pubbliche.
1896. Regolamenti per l'uso delle acque comunali: vanno soggetti ad approvazione solo nel caso di opposizione; disposizioni contrarie alla legge; annullamento.
1897. Comune: facoltà di modificare il trattamento di tutti i molini che sono lungo un cavo comunale; diritti quesiti; regolamento per provvedere al miglior riparto delle acque.
1898. Acqua incanalata: l'autorità giudiziaria non può far regolamenti sull'uso di quella; acqua pubblica; divien privata appena discende nei condotti privati; solchi fatti col badile; non sono opere permanenti.

g) Controversie sulla proprietà e sull'uso delle acque: competenza.

1899. Controversia fra un privato e la pubblica amministrazione sulla proprietà di un'acqua: competenza giudiziaria.
1900. Questioni sul diritto di valersi, come pel passato, dell'acqua di un fiume e di conseguire indennizzo a causa di lavori eseguiti in una diga col permesso del Governo: competenza giudiziaria.
1901. Acque pubbliche: contesa toccante il diritto civile privato: opere fatte da un concessionario nell'alveo di un fiume ledenti il diritto di altro concessionario; competenza giudiziaria.
- 1902 e 1853. Privato che pretende di aver diritto all'uso delle acque pubbliche: la relativa azione è di competenza giudiziaria.
1903. Concessione di derivazione di acque pubbliche per animare un opificio, con passaggio sui fondi privati: limiti della competenza giudiziaria.
1904. È di competenza giudiziaria il decidere se in virtù di titoli si abbia diritto sulle acque di un fiume: a questa competenza non deroga l'art. 124 della legge sulle opere pubbliche, ecc.
1905. Distribuzione d'acqua per turno fra varii utenti con riferimento agli usi antichi: giudizio di merito; grida ducale parmense del 1792.

1906. Concessione di derivazione di acqua da un corso pubblico colla riserva dei diritti dei terzi: competenza giudiziaria per definire le controversie tra il concessionario ed i terzi.
1907. Derivazione e corso di acque pubbliche: questioni tra varii interessati sui danni temuti o realizzati per viziosa costruzione; indagini tecniche, ecc.
1908. Costruzione di una diga autorizzata dal potere amministrativo allo scopo privato di derivare le acque dal fiume, la quale lede il diritto del terzo: non può interloquirvi l'autorità giudiziaria.

1836. I fiumi sieno navigabili e atti al trasporto o non lo sieno, sono tutti dichiarati di proprietà pubblica e di pertinenza del pubblico demanio, servendo le loro acque agli usi delle popolazioni e dell'agricoltura.

Conseguentemente è permessa la derivazione di queste acque per qualunque privato bisogno, in quanto non si nuoccia all'uso pubblico e generale (*La Legge* 22, V, Trib. circond. di Benevento, 1 agosto 1864; Pacchi e Zacobelli).

1837. La facoltà di concedere e regolare il corso delle acque pubbliche, nell'interesse generale dell'industria e dell'agricoltura, spetta esclusivamente all'autorità amministrativa (*La Legge* 255, XI; C. d'Appello di Napoli 5 settembre 1871; Viscogliosi c. Roesinger).

— Il regolare il godimento di acque pubbliche fra i diversi proprietari di fondi limitrofi spetta alla pubblica autorità, la quale non può essere paralizzata nella sua azione da pretesi diritti che si suppongono acquistati per occupazione di fatto (*La Legge*, 1875, I, 370, C. C. di Palermo, 22 dicembre 1874, Beneventano c. Riso).

1838. Non appartiene all'autorità amministrativa il provvedere al riparto di un'acqua pubblica fra i proprietari riverani di essa (*La Legge* 147, X; Nota del Ministero dei lavori pubblici, 9 ottobre 1868).

— Deve revocarsi il decreto con cui l'autorità amministrativa provvede al riparto di un'acqua pubblica tra i proprietari frontisti (*La Legge*, 147, X, Nota del Ministero dei lavori pubblici, 9 ottobre 1868).

1839. L'acqua dei fiumi che sopravanza all'uso pubblico, ed è concessa e destinata ad uso privato va soggetta all'impero della legge civile, perchè diviene privata (*La Legge*, 1876, I, 823, C. C. di Roma, 24 giugno 1876; Genoino ed altri c. Comune di Foscesia).

1840. Tanto pel Codice civile albertino come per quello italiano, l'alveo dei fiumi e torrenti non viene già considerato come parte integrante dei fondi fronteggianti, come proprietà soggetta a servitù pubblica, ma come cosa essenzialmente pubblica al pari dell'acqua di cui costituisce un accessorio (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 17 agosto 1879; Castellani e Fantoni c. Società italiana per le strade ferrate meridionali; *G. Trib. Mil.* 1879, 950; *M. Trib. Mil.* 1879, 992; *La Legge* 1879, I, 793; *Bett.* 1879, 1094; *Giur. Tor.* 1880, 28; *Annali* 1880, 48).

1841. Anche da canali di pubblica ragione puossi validamente acquistare diritto di derivazione di una roggia e formar-sene una proprietà privata, fosse pure d'uso eventuale ed instabile.

L'esercizio di un tale diritto non può essere impedito o turbato dalla pubblica amministrazione con nuove opere se non per inevitabile conseguenza di naturale cangiamento nel canale come nel suo letto o nelle sue sponde.

Ove un simile impedimento o turbamento si arrechi soltanto per maggior vantaggio del pubblico, è d'uopo che l'opera sia riconosciuta di pubblica utilità, ed è sempre dovuto il congruo e previo compenso sancito dalle leggi in tal caso.

Non dà luogo a divisioni di roggia l'uso *speciale* dell'acqua per un dato opificio, non derivando da un tal *uso* diritto alla *comproprietà* (*La Legge* 716, VI, C. C. di Torino 29 maggio 1866; Città di Torino c. Ministero dei lavori pubblici e la Mensa Vescovile).

1842. Se nell'atto di concessione di una determinata quantità di forza motrice fu imposto l'obbligo al concessionario di costruire i meccanismi necessari per adoprarla e usufruirla tutta, non può questo ultimo che ha costruito i meccanismi insufficienti allo scopo, pretendere alla erogazione di una quantità di acqua maggiore di quella che può dai suoi meccanismi essere smaltita.

Il concedente dal canto suo è obbligato a fornire tutta l'acqua che cotesti meccanismi sono in stato di usufruire.

Il concessionario che conosceva come il canale principale fosse in gran parte alimentato da acque di altra derivazione, non può, dopo accettata la concessione, lagnarsi della immissione di queste acque che, per esser terrose, siano inservibili ai suoi usi (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 28 dicembre 1878; Galloppo c. Comune di Torino; *Giur. Tor.* 1879, 226; *Bett.* 1879, 247).

1843. Gli acquedotti pubblici sotto la legislazione romana erano governati da leggi speciali costituenti un diritto a sè e ben distinte da quelle inserite nel Digesto, le quali si riferiscono agli acquedotti privati.

Presso i Romani gli acquedotti pubblici venivano costruiti a titolo di proprietà, mediante l'acquisto dei beni da occuparsi.

Anche per diritto moderno in relazione ai principii di diritto comune, un acquedotto, allorchè grandioso e magnifico, si presume costruito a titolo di proprietà.

Il cunicolo o condotto per la derivazione dell'acqua, costituisce un accessorio del fondo a vantaggio di cui l'acqua si deriva, non già di quelli che esso condotto attraversa.

Gli acquedotti pubblici non si possono acquistare colla prescrizione.

L'acquedotto quando è stabilito a titolo di proprietà, non si perde col semplice non uso (Sentenza del Tribunale di Bologna, 24 maggio 1879; Marsili c. Comune di Bologna, Società nazionale per gazometri ed acquedotti e Prefetto della provincia di Bologna; *R. Giur. Bol.* 1879, 165; *La Legge* 1879, I, 855).

1844. Espropriate a causa di pubblica utilità talune sorgenti esistenti in fondi di privata proprietà *caput fluminis* per condurre le acque a pubblico uso di una città, non hanno diritto ad indennità quei proprietari i quali con opere manufatte nell'alveo del fiume, in cui insieme ad altre acque si riversano quelle delle sorgenti, derivano le acque dal fiume per animare i loro opifici (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 18 maggio 1888; Società concessionaria nelle condutture delle acque del Serino contro Municipio di Napoli).

1845. Le *fontane* pubbliche sono fuori di commercio, e però non si acquista per prescrizione l'uso delle acque sovrabbondanti di esse, tuttochè siansi eseguite delle opere permanenti pel tragitto delle acque (*La Legge* 1877, I, 216, C. C. di Napoli 7 novembre 1876, D'Alessio c. Municipio di Capaccio).

1846. I fiumi tutti, per la loro essenza e per la destinazione dell'uso, sono stati da tutte le legislazioni considerati quali pubblici. Secondo il Codice civile francese e le leggi civili napoletane la differenza giuridica tra i fiumi navigabili e quelli, che tali non erano, era questa: che dei primi non era permesso l'uso delle acque, senza una precedente concessione governativa, mentre essa non occorreva per l'uso delle acque dei fiumi non navigabili.

Per l'uso delle acque di questi fiumi era possibile l'usucapione.

Secondo il Codice civile italiano tutti i fiumi appartengono al pubblico demanio, e l'uso delle acque di essi dev'essere autorizzato da permesso governativo.

Anche il concessionario a titolo precario dell'uso di una presa di acqua ha diritto al rifacimento delle spese utilmente fatte per la riattazione e conservazione del canale dell'acquedotto (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 15 aprile 1885; Morabito c. Fazzari ed altri).

— Lo Stato, pur riservandosi l'esclusiva proprietà dei fiumi e torrenti, che come beni nazionali sono di loro natura inalienabili, può accordare l'uso di acque in essi fluenti a vantaggio dell'industria privata, o a beneficio dell'agricoltura, salvo a sè di vegliare, non solamente alla stretta osservanza delle condizioni alle quali è subordinata la concessione, ma ben anche alla difesa dell'interesse generale, che in determinate evenienze potrebbe rendere necessario di modificare, restringere o trasportare la concessione medesima.

E perciò le concessioni ai privati ed ai consorzii per derivazione d'acque da fiumi e torrenti nazionali sono di loro natura condizionate all'obbligo nel concessionario di soggiacere a quelle modificazioni e variazioni che i lavori di pubblico interesse rendono necessarie.

Il proprietario del fondo servente non è tenuto alla ricostruzione del manufatto già esistente sullo stesso fondo e necessario all'esercizio della servitù, quando la distruzione del manufatto sia avvenuta per forza maggiore.

Così la ricostruzione di una chiavica di scolo deve eseguirsi dall'utente della servitù di scolo, quando sia provato che a di lui carico e spesa fu costrutta la prima chiavica e che il lavoro da farsi deriva da una necessità indipendente dalla volontà del proprietario del fondo servente.

Questo principio trova *a fortiori* applicazione nel caso in cui si renda necessaria la ricostruzione di una chiavica, atta alla derivazione d'acqua da un fiume o da un torrente nazionale, perciò che, ad evitare le piene, l'amministrazione dei lavori pubblici abbia dovuto ritirare l'argine di quel fiume o torrente.

Che se, invitato indarno l'utente alla costruzione della chiavica, l'amministrazione procedè ella stessa alla sua costruzione, essa ha diritto al rimborso delle spese liquidate in via amministrativa all'impresa costruttrice.

Però queste spese, ove più sieno gli utenti, non sono sostenute *in solidum*, ma vanno fra loro divise in proporzione del rispettivo godimento della concessione.

Qualunque sia l'epoca a cui risale la concessione di derivazione d'acque, l'esercizio della concessione in mancanza di un titolo scritto che ne prefinisca le condizioni contrarie, va regolato secondo le leggi del tempo nel quale man mano si verifica (Sentenza della Corte di Appello di Venezia 10 ottobre 1878; Ministero dei lavori pubblici c. Onesti e Fogazzaro; *M. Giud. Ven.* 1878, 678; *Tem. Ven.* 1878, 582).

1847. L'acqua ha carattere demaniale finchè scorre nel fiume, ma perde tale carattere, quando ne è derivata legittimamente per virtù di concessione (*La Legge* 711, XI, C. C. di Torino 12 maggio 1871; Comune di Crescentino e Lamporo c. le Finanze).

1848. Per definire quali sieno le acque pubbliche, per la derivazione delle quali sia necessario un decreto reale di concessione, debbono seguirsi le regole tracciate nel Codice civile.

Dopo la pubblicazione della legge del 1865 sui lavori pubblici è ad essa che bisogna attenersi per determinare le attribuzioni delle varie autorità amministrative e i diritti ed obblighi dei privati in materia di acque pubbliche.

Non è necessario un decreto di concessione, nè permesso di autorità amministrativa per l'uso dell'acqua, che, scorrendo naturalmente e senza opere manufatte, costeggia o traversa il proprio fondo.

È necessario però il permesso dell'autorità amministrativa per fare opere nell'alveo di fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici, ecc.

Il decreto reale di concessione per la derivazione d'acqua è solamente necessario pei fiumi o torrenti.

Se contro l'uso che altri fa di un'acqua pubblica, si reclama da' terzi o l'autorità crede di procedere d'ufficio, non è giusto sino alle definitive risoluzioni di alterare lo stato di possesso e il godimento dell'utente (*La Legge* 253, 254, 255, VIII, Cons. di Stato 26 ottobre 1866, 21 gennaio 1868, 6 giugno 1868; quesiti del Ministero dei lavori pubblici).

1849. Le patenti ducali 16 dicembre 1678 ricordate in margine delle RR. Costituzioni del 1723, 1729 e 1770 dichiaranti proprietà del Demanio le acque dei fiumi e torrenti, e proibenti l'uso di esse a chi manchi di legittimo titolo, ebbero ed hanno effetto retroat-

tivo nel senso che non vale contro la loro applicazione il possesso, fosse pure immemorabile, dell'uso di tali acque.

Anche una convenzione eretta col feudatario dei terreni per cui scorrono dette acque, la quale menzioni determinate sovranità di concessione del loro uso e sia stata approvata da lettere sovranità, poscia naturalmente interinate per camerale declaratoria, fanno prova della esistenza di tali patenti di concessione, cioè del titolo legittimo dell'uso stesso.

Il fatto che, dalla promulgazione delle suindicate ducali di avocazione del 1678 fino a questi tempi, nessuna azione sia stata promossa dallo Stato contro gli utenti di simili acque riafferma il titolo che trovisi menzionato da un antico atto quale il sovraccennato (*La Legge* 819, II. C. d'App. di Torino 26 luglio 1862; Municipio di Coassolo c. Amm. generale delle finanze dello Stato).

1850. Per le leggi abolitive della feudalità in Sicilia furono annullati i diritti sulle acque, che come attributo della sovranità erano stati delegati al feudatario; ma restò integro il diritto al godimento delle acque di pubblico demanio già destinate al servizio del fondo prima della concessione in feudo.

Al godimento delle acque di pubblico demanio unico titolo e la concessione dell'autorità legittima, nè può supplirvi un godimento di fatto ultratrentenne (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 24 agosto 1878; Beneventano c. Riso; *Annali* 1879, 41).

1851. Nelle provincie meridionali, prima del Codice vigente, i soli fiumi navigabili o addetti ai trasporti appartenevano al demanio pubblico.

I torrenti quindi erano di ragione privata; chiunque perciò poteva per prescrizione acquistare il diritto di usarne, e derivarne le acque.

Un cosiffatto diritto, se acquisito al giorno della promulgazione del nuovo Codice, deve ritenersi da questo rispettato.

L'autorità giudiziaria può impedire a colui che abbia ottenuto dall'autorità amministrativa l'autorizzazione di deviare per uso di irrigazione parte delle acque di un torrente, di effettuare la derivazione, obbligandolo così a rispettare i diritti come sopra acquistati dai terzi a derivare le acque dal torrente stesso.

È in tal caso assistita una perizia disposta dall'autorità giudiziaria con cui si mandi accertare il danno arrecato ai terzi, la quantità d'acqua del torrente, la quota d'acqua superflua, e simili dati (Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro 20 agosto 1877; *Foro* I, 1058).

1852. Col riconoscere un diritto di derivare acqua in un dato tratto di fiume non si viola verun principio della demanialità dei fiumi e torrenti.

Tale principio proclamato dal nostro diritto, come dalle RR. CC. piemontesi e dalle leggi precedenti, non era e non è inconciliabile col mantenimento delle concessioni di derivazione già legittimamente fatte, come neppure con quelle da farsi.

Nè col mantenere le concessioni di derivare acque dal fiume, fatte dai sovrani assoluti (massime se contro corrispettivo), si disconoscono le leggi abolitive della feudalità, inquantochè la ragione di derivare acque dai fiumi e torrenti mai si ritenne quale diritto signorile, intaccante, cioè, la signoria dello Stato, sibbene fu sempre riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza qual semplice diritto d'indole redditizia, che, colla abolizione dei feudi, in virtù dei RR. editti 7 marzo e 29 luglio 1797, non fu già abilito, ma ridotto solo all'allodio.

Il *jus prohibendi*, che invade la sovranità e che non può ritenersi conservato, è quello che vuole inibire allo Stato di far concessioni se pur non rechino pregiudizio al privato; se però questi non esperisce che il *jus prohibendi* rispetto al suo *jus derivandi*, nel senso che a questo lo Stato non possa nuocere, non si può dire che il privato si voglia arrogare i diritti della sovranità (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 17 luglio 1882; Finanze c. Lucerna di Rorà; *Foro*, 1883, I, 301).

— Il principio secondo cui i fiumi ed i torrenti sono pubblici ed inalienabili non impedisce che un privato possa diventare proprietario di un corso d'acqua derivato dagli stessi.

Sotto il regime feudale questa proprietà non intaccava i diritti di alta sovranità, e poteva essere acquistata dal feudatario, come da qualsiasi altro privato.

Le leggi abolitive dei feudi nei rapporti tra feudatario e vassallo spogliarono il primo dei diritti signorili, e nei rapporti tra infeudante e feudatario resero allodiali o soggetti alla legge comune i beni che prima erano sottoposti alle leggi feudali.

Il proprietario di un corso d'acqua derivata da un fiume può servirsene in quel modo che meglio crede senza essere perciò tenuto a pagare verun canone al regio Demanio.

Non osta l'atto di sottomissione o pagamento di canoni che per errore si fosse fatto (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 23 aprile 1880; Mazza c. Finanze; *Eco Gen.* 1880, II, 327; *Gazz. Proc.* XV, 475).

1853. Il principio d'inalienabilità e d'imprescrittibilità dei beni demaniali non impediva sotto le antiche leggi patrie, e secondo il Codice albertino, che potesse acquistarsi non solo per titolo di concessione, ma anche per possesso immemorabile l'uso di acque derivate dai fiumi e torrenti in servizio dell'agricoltura e dell'industria.

Il diritto in tal modo acquistato non può essere pregiudicato da una successiva concessione fatta dal demanio ad un utente superiore (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 24 gennaio 1879; Prever c. Bussonetti; *Giur. Tor.* 1879, 430).

-- Secondo le RR. CC. del 1770 l'inalienabilità della proprietà demaniale delle acque dei fiumi e torrenti non ostava alla alienabilità del loro uso per quella parte che, senza nuocere al buon regime delle acque pubbliche, poteva essere divertita in servizio dell'agricoltura e dell'industria.

In tali limiti il possesso immemorabile d'una presa d'acqua ne induceva l'acquisto per prescrizione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 11 maggio 1883; Panier-Suffat c. Destefanis; *Giur. Tor.* 1883, 728).

-- Il principio d'inalienabilità delle ragioni demaniali, già sanzionato dalle RR. CC. del 1770, non era applicabile alle semplici derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti.

Il diritto ad una derivazione poteva quindi acquistarsi anche colla prescrizione.

Ciò era anche conforme al Codice civile albertino.

È dunque ammissibile la prova del possesso immemorabile di una derivazione, ed è computabile in esso anche il possesso esercitato dopo l'attivazione del Codice albertino (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 24 gennaio 1879; Finanze c. Mocchia di Goggiola; *Giur. Tor.* 1879, 396; *Bollettino* 1879, 353; *Bett.* 1879, 624; *G. Trib. Mil.* 1879, 268).

-- Non ostante la demanialità dei fiumi e torrenti tutti, già da secoli proclamata negli Stati del Piemonte, e più specialmente confermata nelle RR. CC. del 1770, può venire concessa qualche cosa dei fiumi e delle loro acque a privati bisogni.

Tali concessioni però si limitano ad estrazioni o derivazioni d'acqua e per fini o bisogni determinati, singoli e precisi, e non possono esser mai generali ed indefinite per qualsiasi bisogno.

Tanto meno poi può parlarsi di concessione della proprietà piena, assoluta, esclusiva.

Nessuno quindi può vantare diritti di proprietario esclusivo sulle dette acque, nemmeno allegando una pretesa ricognizione da parte del Governo di tali diritti, che come demaniali e regali sono imprescrittibili ed inalienabili.

Nei limiti sovraccennati e in riguardo allo Stato di Piemonte, devono restare salve e rispettate le concessioni fatte a privati od a Comuni con atto legittimo anteriore all'epoca in cui lo Stato stesso acquistò il dominio del territorio in cui le acque si trovavano (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 20 maggio 1879; Comune di Tortona c. Rivera e Finanze; *G. Trib. Mil.* 1879, 636; *Giur. Tor.* 1879, 433; *Bollettino* 1879, 355).

-- Si può acquistare colla prescrizione, e specialmente col possesso immemorabile *animo domini* il diritto di derivazione di acque pubbliche ad uno scopo determinato (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 25 luglio 1883; Finanze c. Siccardi; *Giur. Tor.* 1884, 62).

-- Ai termini sia del Codice albertino, sia delle leggi vigenti, il diritto di presa d'acqua da fiumi o torrenti può acquistarsi anche per prescrizione.

Il diritto di presa d'acqua da torrenti poteva, giusta il diritto romano vigente in Liguria, acquistarsi per prescrizione immemorabile, e giusta il diritto francese per la semplice trentennaria (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 30 giugno 1882; Rebori c. Rivara; *Eco Gen.* 1882, I, 286; *Bett.* 1882, 660).

1854. Per constatare il semplice diritto di derivare le acque d'un pubblico canale è necessario titolo legittimo.

Queste titolo legittimo non è però necessario che sia scritto; ma può desumersi dall'uso delle acque per un tempo ultratrentennale col mezzo d'opere permanenti e visibili.

Siffatto titolo non può dirsi perduto per le nuove leggi italiane sul bonificamento dei terreni e sulle opere pubbliche (Sentenza della Corte d'Appello di Trani 27 novembre 1876; Sebastio c. Demanio; *R. Giur. Trani* 1877, 42; *Annali* 1877, 227; *G. pret.* 1877, 41).

1855. La demanialità dei fiumi importa che non si possa alienare la proprietà del loro corso e della loro sorgente, ma non è di ostacolo a che si conceda l'uso e il godimento delle loro acque sia pure nell'intero loro volume ed a perpetuità.

Siffatte concessioni non sono a ravvisarsi per loro indole precarie e rivocabili; solo possono i concessionarii esserne espro-

priati per pubblica utilità (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 17 luglio 1880; Finanze c. Lanza; *Bollettino* 1880, 493; *Bett.* 1880, 1252; *Circ. Giur.* 1880, 361).

— Non contraddicono al disposto del Codice civile sulla inalienabilità dei beni demaniali le concessioni d'acqua in uso perpetuo mediante canone irredimibile (*La Legge* 117, XI, Cons. di Stato, 25 marzo 1871, Parere della Sezione dell'Interno).

1856. Il diritto attribuito al proprietario riverano di fare uso delle acque che scorrono naturalmente lungo il suo fondo, richiede come necessarie condizioni che non si tratti di acque demaniali, e che nessuno abbia diritto sulle medesime.

Il proprietario riverano, che in giudizio possessorio fu mantenuto contro un altro ripuario nel legittimo godimento di un'acqua demaniale, può ben difendersi contro di costui, che nel petitorio invoca in suo favore il disposto dell'articolo 543, opponendogli in contrario la eccezione in quella prevista per l'acqua demaniale (art. 543 del Cod. civ.; art. 133 della legge sui lavori pubblici).

Ciò non significa opporre il diritto del terzo, che in tal caso sarebbe l'amministrazione demaniale, ma difendere il proprio possesso negando in tutti i modi il diritto dell'attore, siccome ha potere di fare ogni possessore di una cosa o di un diritto reale convenuto in un giudizio petitorio.

Non vale opporre che non si ammette possesso civile in cose demaniali, quando per cosa giudicata è già stato ritenuto possessore un ripuario in contraddizione dell'altro contro cui fu esercitata l'azione possessoria.

Dell'uso delle acque demaniali si può avere il possesso legittimo, potendosi ottenere per legittima concessione a senso dell'articolo 133 della legge sulle opere pubbliche.

Niuna legge vieta che a privati o per concessione o altrimenti si costituisca un diritto speciale sull'uso di cose demaniali.

Abolito in riguardo alle antiche concessioni tutto ciò che si riferisce a diritto di feudalità e di dominio sui fiumi, non osta alla demanialità dei medesimi che rimangano in vita quei diritti che si confanno ai novelli ordinamenti sulle acque pubbliche, siccome l'uso di esse a servizio dell'agricoltura e dell'industria.

Comunque le facoltà legali sieno di per sè imprescrittibili, comincia però a correre la prescrizione dal giorno in cui si è contraddetto l'esercizio di esse.

Così corre la prescrizione contro il proprietario riverano il quale, avendo intrapreso delle opere per derivare acqua da un fiume, sia stato condannato a demolirle, per sentenza resa dal magistrato del possessorio sull'azione di un altro riverano che pretese aver diritto su tutte le acque del fiume (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 3 settembre 1877, Beneventano c. Riso; *Circ. Giur.* 1878, 59).

1857. La legge 20 marzo 1865 in materia di opificii animati da acque pubbliche impone l'obbligo di riportare apposita concessione nel solo caso in cui intendasi variare la posizione, la forma o la materia delle opere autorizzate, o fare aggiunte a lavori accessori nell'alveo o sulle sponde; nè essa, nè il relativo Regolamento 8 settembre 1878 accennano a tale bisogno quando s'intende unicamente di variare l'uso dell'acqua.

L'articolo 29 del detto Regolamento impone bensì l'obbligo di una nuova concessione nel caso di cambiamento di destinazione delle acque, ma questo cambiamento non può confondersi col semplice cambiamento di uso (Parere del Consiglio di Stato 12 aprile 1878; *Foro* 1879, III, 63).

— L'aver un Comune trascurata una lite vertente intorno ad acqua concessa a lui e ai suoi abitanti non è motivo sufficiente a far dubitare della questione o del buon diritto di essa.

Se l'origine di due molini è basata al sommo diritto demaniale, l'uso delle acque pubbliche pel servizio di essi deve essere disciplinato dalle leggi all'uopo emanate.

Quindi chi per concessione sovrana ottenne di costruire un molino e di esercitarlo con acque demaniali, non può senza l'intervento del demanio fare variazioni di sorta alle opere consentite nell'atto di concessione.

In tale stato di cose non può il concessionario opporre la prescrizione a chi impugna quelle variazioni (Sentenza della Corte di Appello di Casale 3 febbraio 1882; *Calcamuggi c. Addelengo Grande*; *Giur. Casale* 1882, 86).

1858. Non contravviene alla legge 20 novembre 1859 sui lavori pubblici chi deriva acqua dal fiume per uso proprio, senza l'autorizzazione dell'autorità provinciale, quando per consuetudine della località sia lecito far ciò in caso di urgenza (*La Legge* 382, IV, Cons. di Stato 22 ottobre 2864; *Fisco delle acque di Revello c. Dematteis*).